PARLAMENTO EUROPEO



Direzione Generale degli Studi

DOCUMENTO DI LAVORO

IL PARLAMENTO EUROPEO E LA POLITICA AMBIENTALE NELL'UNIONE EUROPEA

Serie Protezione dell'ambiente, sa	sanità pubblica e tutela dei consumatori
	W-14

IL PRESENTE LAVO UNIONE EUROPEA	ORO VIENE PUBBLICATO IN TUTTE LE LINGUE UFFICIALI DELL'
Il presente studio non	riflette necessariamente l'opinione ufficiale del Parlamento europeo.
Riproduzione e tradu citata, ne sia preventi	zione autorizzate, salvo che per scopi commerciali, purché la fonte sia ivamente informato l'editore e gliene sia inviata copia.
EDITORE :	PARLAMENTO EUROPEO DIREZIONE GENERALE DEGLI STUDI Divisione affari sociali e occupazione, protezione dell'ambiente, sanità pubblica e tutela dei consumatori L-2929 LUSSEMBURGO Fax: (352) 4300-7720
	oppure:
	97-113, rue Belliard B-1047 Bruxelles Fax: (32) 2 - 284.4955
REDATTORE:	Hans-Hermann KRAUS, Administratore principale
FINITO DI REDIGERE :	Aprile 1995

<u>Pagi</u>	<u>na</u>
PREMESSA: Ken Collins, eurodeputato, Presidente della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori	7
PARTE I: LA POLITICA AMBIENTALE NELL'UNIONE EUROPEA	
1. POLITICA AMBIENTALE: CONTESTO GENERALE	9
1.1.1 Basi giuridiche	9 9 10
1.2.1 Valutazione dell'impatto ambientale 1.2.2 Agenzia europea dell'ambiente 1.2.3 Libero accesso alle informazioni in materia di inquinamento 1.2.4 Marchio ecologico 1.2.5 Audit ambientale 1.2.6 Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento 1.2.7 Libro verde della Commissione sul risarcimento dei danni all'ambiente 1.2.8 Applicatione della Commissione sul risarcimento dei danni all'ambiente	10 10 10 11 11 12 2
1.3 Ruolo del Parlamento europeo	3
2.1 Informazioni generali	
2.2 Emissioni dovute al settore dei trasporti 2.2.1 Veicoli commerciali leggeri	5 6 7 8 8 8
2.3 Emissioni da fonti fisse (effetto serra)	9
2.4 Emissioni durante la produzione di energia (anidride solforosa) 20)
2.5 Ruolo del Parlamento europeo)

3.	INQUINAMENTO IDRICO	24
	3.1 Introduzione	24
	3.2 Utilizzo e consumo dell'acqua	24
	3.3 Qualità delle acque	24 24 25 25 25 26 26
	3.4 Mari e coste	26
	3.5 Ruolo del Parlamento europeo	27
4.	ELIMINAZIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI	32
	4.1 Introduzione	32
	4.2 Disposizioni vigenti	33
	4.3 Ruolo del Parlamento europeo	35
5.	SOSTANZE CHIMICHE, RISCHI INDUSTRIALI E BIOTECNOLOGIA	38
	5.1 Introduzione	38
	5.2 Disposizioni applicabili	38 38 40 40 40 41
6.	RUMORE	45
	6.1 Introduzione	45
	6.2 Disposizioni applicabili	46
	6.3 Ruolo del Parlamento europeo	47

7.	PROTEZIONE DELLA NATURA	50					
	7.1 Introduzione	50					
	7.2 La conservazione dei biotopi	51					
	7.3 Le convenzioni internazionali sulla protezione della fauna e della flora	51					
	7.4 Principali disposizioni e settori 7.4.1 Specie di uccelli selvatici 7.4.2 Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche 7.4.3 Caccia alla balena 7.4.4 Importazione di pelli di cuccioli di foca e di prodotti derivati 7.4.5 Esperimenti sugli animali 7.4.6 Protezione delle foreste 7.4.7 Foreste pluviali tropicali 7.4.8 Protezione degli animali da pelliccia 7.4.9 Giardini zoologici 7.4.10 Desertificazione 7.4.11 Alpi	52 53 53 54 54 54 55 56 56					
	7.5 Ruolo del Parlamento europeo	57					
8.	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	61					
	8.1 Indroduzione	61					
	8.2 Accordi 8.2.1 Accordi di portata internazionale 8.2.2 Accordi di rilevanza regionale 8.2.3 Accordi bilaterali	62 62					
	8.3 Azioni a livello internazionale - cooperazione in seno agli organismi internazionali	63 63 63 64 65 65					
).	ATTUAZIONE DELLA POLITICA AMBIENTALE	69					
	9.1 Cenni generali - sistemi di informazione	69					
	9.2 I programmi di ricerca						

9.4 La promozione di investimenti per il miglioramento dell'ambiente	71
PARTE II: COMPOSIZIONE E SFERA DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE	. 73
1. Composizione	. 73
2. Sfera di competenza ex Allegato VI del Regolamento	. 76
INDICE DEL TITOLI	. 77

PREFAZIONE

dell'on. Ken Collins, MPE

Presidente della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori

In tutta Europa si possono individuare gli effetti di una crescente consapevolezza ambientale, effetti che vanno dalla diffusione di piste ciclabili ai successi di vendita di libri su questioni ambientali. Tale situazione si riflette anche nello sviluppo progressivo di una forte politica europea di tutela dell'ambiente. Introdotta formalmente dall'Atto unico europeo nel 1987 e rafforzata di recente dal Trattato sull'Unione europea, la politica europea in materia ambientale comprende ora oltre 200 misure di ordine legislativo concernenti l'aria, le acque, i rifiuti, ecc.

Il presente documento di lavoro fornisce un quadro globale delle sfide cui dobbiamo far fronte nonché delle risposte che la politica europea propone. Certo, tali risposte non potranno da sole risolvere tutti i nostri problemi ambientali, ma rappresentano comunque un progresso compiuto in questo settore di interesse.

Il contributo del Parlamento europeo allo sviluppo di tali politiche è ampiamente documentato e risale agli inizi degli anni '80; per fare solo alcuni esempi, esso concerne lo smaltimento delle batterie, il divieto dell'uso di CFC in aerosol, il miglioramento dell'ambiente urbano, l'introduzione della benzina senza piombo, il trasporto transfrontaliero di rifiuti e il blocco del proposto affondamento della Brent Spar nel Mare del Nord.

Questi sono solo alcuni dei principali elementi di successo delle attività della commissione. Nelle pagine successive figura un'analisi più dettagliata dei lavori del Parlamento in materia di politica ambientale.



PARTE I: LA POLITICA AMBIENTALE NELL'UNIONE EUROPEA

1. POLITICA AMBIENTALE: CONTESTO GENERALE

1.1 Introduzione

1.1.1 Basi giuridiche

Le origini del diritto comunitario in materia di protezione dell'ambiente risalgono a una Conferenza dei Capi di Stato e di Governo svoltasi nell'ottobre 1972, in cui è stata stabilita la necessità di attuare una politica ambientale comune. Da allora sono stati emanati, nel settore dell'ambiente, ca. 280 atti di diritto comunitario. Il quadro di tale legislazione è stato fornito dai vari programmi d'azione. Il quinto di questi programmi - il "Programma comunitario per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile e rispettoso dello stesso" - è stato adottato dal Consiglio dei ministri nella sessione del 15-16 dicembre 1992.

Dopo la riforma dei "Trattati di Roma" attuata con l'adozione nel 1993 del c.d. trattato sull'Unione europea di Maastricht, la base giuridica per la politica comunitaria dell'ambiente va individuata negli articoli 130 R - 130 T del trattato CE. Ai sensi dell'art. 130 R, paragrafo 2, la politica ambientale della CE è determinata dai seguenti principi: azione preventiva, responsabilità dell'inquinatore, integrazione (ossia il considerare le esigenze ambientali come componenti delle altre politiche della Comunità) e origine (i danni ambientali vanno corretti alla fonte). L'art. 100 A, paragrafo 3 del Trattato prescrive inoltre esplicitamente che "in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente (...) si parte da un livello di protezione elevato". In tal senso, tuttavia, conformemente al principio di sussidiarietà rispecchiato dall'art. 3 B, paragrafo 2 del trattato CE, la Comunità agisce per la risoluzione dei problemi ambientali soltanto nella misura in cui tale obiettivo possa essere meglio realizzato a livello comunitario piuttosto che a livello nazionale o regionale.

Per quanto concerne il processo decisionale è stato stabilito che il Consiglio deliberi all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale (art. 130 S, paragrafo 2), per quanto attiene a misure concernenti prevalentemente il settore fiscale, misure nel campo dell'assetto territoriale, dello sfruttamento dei suoli nonché della gestione delle acque o misure aventi considerevoli effetti sull'economia dell'energia, ma possa anche adottare decisioni a maggioranza qualificata (art. 130 S) qualora sussista una volontà politica in tal senso. Un'altra procedura che trova applicazione nel quadro della tutela ambientale è la procedura di codecisione la quale, sancita dall'art. 189 B del trattato CE si applica a molti settori del mercato interno. Il Parlamento dispone in questo caso di un diritto di veto contro le decisioni del Consiglio. La procedura di codecisione trova applicazione nel campo della politica ambientale nei programmi di azione generali al di fuori dei settori nei quali il Parlamento dispone solo del potere di consultazione (art. 130 S, paragrafo 3). In tutti gli altri casi si applica la procedura di cooperazione di cui all'art. 189 C (art. 130 S, paragrafo 1). Tale procedura è importante per la politica ambientale della Comunità in quanto le proposte riguardanti il capitolo Mercato interno (art. 100 A del trattato CE) prevedono la cooperazione delle tre istituzioni (Commissione, Parlamento europeo, Consiglio) il quale delibera in questi casi a maggioranza qualificata e al Parlamento viene riconosciuto un diritto di veto che può essere soverchiato soltanto con un voto all'unanimità in seno al Consiglio.

1.1.2 Tutela dell'ambiente e pubblica opinione

Nei mesi di marzo-aprile 1992 è stato effettuato per conto della Commissione, fra 13 mila cittadini comunitari, un sondaggio (IP/92/457) da cui risulta un forte aumento della sensibilità del pubblico ai problemi dell'ambiente negli ultimi cinque anni. Dal 1986 il numero di quanti ritengono la lotta all'inquinamento ambientale un obiettivo prioritario è salito dal 72% del 1986 al 74% del 1988 fino a raggiungere l'85% nel 1992. Una crescita della sensibilità ambientale è osservabile soprattutto in Grecia, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito e Germania orientale.

1.2 Settori specifici

1.2.1 Valutazione dell'impatto ambientale

Importante strumento per l'attuazione dei principi della politica ambientale comunitaria è la direttiva sulla valutazione di impatto ambientale (85/337/CEE). La normativa prevede una procedura sistematica di esame delle potenziali incidenze ambientali dei singoli progetti e opere, prevedendo l'obbligo della pubblicità. Sussistono tuttavia ancora problemi nell'applicazione della direttiva da parte degli Stati membri. La Commissione ha nel frattempo presentato sia una proposta di modifica della direttiva VIA (COM(93)0575), che una proposta che riguarda la valutazione dell'impatto ambientale sul piano transfrontaliero (Convenzione di Espoo). (Proposta modificata GU C 112, del 22.4.1993 pag. 15). La proposta prevede la pubblicità transfrontaliera per la realizzazione di opere quali centrali elettriche, e impianti per il trattamento termico di rifiuti speciali o disboscamento di vaste superfici.

1.2.2 Agenzia europea dell'ambiente

In data 7 maggio 1990 il Consiglio ha adottato un regolamento che istituisce un'Agenzia europea dell'ambiente e una rete europea di informazione e di osservazione in materia ambientale (reg. 1210/90). L'Agenzia si configura come organo centrale della Comunità che

- fornisce alla Comunità, agli Stati membri e ai paesi terzi che desiderino parteciparvi le informazioni necessarie per la definizione ed attuazione di politiche ambientali efficaci;
- dà in particolare le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche necessarie all'individuazione, preparazione e valutazione delle azioni e della normativa in materia ambientale;
- sviluppa tecniche di previsione, in modo che si possano adottare adeguate misure preventive in tempo utile;
- assicura l'incorporazione delle informazioni ambientali sul piano europeo nei programmi internazionali di monitoraggio ambientale, come quelli elaborati nell'ambito delle Nazioni Unite e della relativa agenzia specializzata.

Il regolamento sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente è entrato in vigore il 30.11.1993 dopo che il Consiglio europeo di Bruxelles ha fissato il 29.10.1993 la sede dell'Agenzia a Copenaghen.

1.2.3 Libero accesso alle informazioni in materia di inquinamento

Scopo della direttiva (90/313/CEE), che prevede l'obbligo di trasposizione negli ordinamenti interni entro il 31 dicembre 1992, è di assicurare il libero accesso alle informazioni sull'ambiente disponibili presso le autorità competenti, garantire la diffusione di tali informazioni e fissare le condizioni di base che ne regolano l'accesso. In linea di principio le autorità nazionali sono tenute a mettere le informazioni in materia ambientale a disposizione delle persone fisiche o giuridiche che ne facciano richiesta, senza l'obbligo per queste di comprovarne un interesse.

La direttiva riconosce inoltre a quanti ritengano che la propria richiesta di informazioni alle autorità competenti sia stata respinta senza fondato motivo o ignorata o che non abbiano ottenuto risposta soddisfacente, il diritto di adire le vie legali o amministrative, conformemente alle disposizioni nazionali vigenti.

1.2.4 Marchio ecologico

Il 23 marzo 1992 è stato emanato il regolamento relativo a un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (reg. 880/92).

In base alla normativa il produttore o il primo importatore di un prodotto chiede l'attribuzione del marchio ecologico alle autorità competenti dello Stato in cui il prodotto è stato fabbricato oppure messo in commercio (o importato) per la prima volta. Tale organo decide in merito all'assegnazione del marchio, dopo aver valutato il prodotto alla luce dei principi sanciti dal regolamento e in conformità dei criteri specifici per le varie categorie merceologiche. Le categorie di prodotti e i connessi criteri sono fissati dalla Commissione in stretta cooperazione con un comitato appositamente istituito - composto da rappresentanti degli Stati membri - previa consultazione di rappresentanti delle categorie maggiormente interessate (industria, commercio, associazioni dei consumatori e organizzazioni ambientaliste). Nella Gazzetta Ufficiale delle CE sono pubblicati i criteri di attribuzione per le varie categorie di prodotti, un elenco dei prodotti selezionati per l'attribuzione del marchio ecologico come pure la denominazione e il recapito degli organi nazionali competenti.

1.2.5 Audit ambientale

E stato emanato il regolamento (CEE) n. 1836/93 sulla adesione volontaria delle aziende industriali ad un sistema comunitario di *audit* ambientale (GU L 168, del 10.7.1993, pag. 1. Il sistema si basa sull'individuazione e l'attuazione di misure industriali di sorveglianza ambientale per i siti di produzione delle aziende, e sulla valutazione dei relativi risultati particolarmente da parte di esaminatori indipendenti e sull'informazione del pubblico da parte delle imprese che hanno aderito al sistema.

Quello di audit ambientale è un concetto relativamente nuovo sviluppato negli USA alla fine degli anni '70 e all'inizio degli anni '80 a seguito di una mutata sensibilità sociale verso i temi ambientali. Trattasi di creare un sistema industriale di tutela dell'ambiente che dovrebbe assumere in futuro grande rilievo visto che tutte le fasi del processo produttivo dall'acquisizione delle materie prime al consumo energetico, dall'imballaggio alla commercializzazione, fino agli aspetti logistici e alle attività amministrative - hanno un'incidenza ambientale. Scopo delle imprese deve essere quello di incorporare la dimensione ambientale nelle proprie attività, in altre parole "internalizzarla". Oltrettutto una produzione rispettosa

dell'ambiente finisce per determinare una riduzione dei costi, e ciò in quanto un impiego più efficiente dei mezzi di produzione aumenta la qualità del prodotto e la sicurezza sul lavoro.

1.2.6 Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento

La Commissione ha presentato una proposta concernente una direttiva quadro che si basa su un concetto integrato della prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente provocato dall'industria (COM(93)0423, GU C 311 del 17.11. 1993. Per evitare lo spostamento dell'inquinamento da uno all'altro elemento ambientale, si stabilisce una procedura integrata di autorizzazione con obbligo di pubblicità che è necessaria non solo per la costruzione di impianti industriali fortemente inquinanti ma anche per gli impianti già esistenti.

1.2.7 Libro verde della Commissione sul risarcimento dei danni all'ambiente

Per migliorare l'informazione del pubblico sulle misure previste nell'ambito del risarcimento dei danni all'ambiente e per avviare una discussione, la Commissione ha adottato il 14.5.1993 un Libro verde che contiene i criteri relativi alla responsabilità per i danni ambientali (COM(93)0047. Nella sua risoluzione del 20 aprile 1994 sulla prevenzione ed eliminazione dei danni ambientali (GU C 128 del 9.5.1994) il Parlamento europeo invita la Commissione ad elaborare una proposta di direttiva in materia tenendo presente il Libre verde.

1.2.8 Applicazione del diritto comunitario

Nella 11ma relazione annnuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario per l'anno 1993 (COM(94)0500 def.) la Commissione stessa si dichiara insoddisfatta dell'applicazione delle direttive nel settore ambientale nella misura in cui la direttiva sui rifiuti, e le direttive concernenti lo scarico di sostanze pericolose nell'ambiente idrico, quella relativa alla tutela della fauna selvatica e quella sulla valutazione dell'impatto ambientale sono state trasposte nel diritto nazionale parzialmente e soltanto in maniera non completa. In una risoluzione del 20.1.1995 sull'undicesima relazione annuale della Commissione il Parlamento europeo prende atto con preoccupazione del fatto che soprattutto nel settore ambientale deve essere registrato un notevole regresso nel tasso di trasposizione.

Una risoluzione del Parlamento europeo sull'applicazione del diritto ambientale (GU n. C 125 del 18.5.1992, pag. 15) segnala come in passato si siano registrate gravi violazioni del diritto comunitario. Vengono indicati al riguardo sei ordini di cause:

- cause riconducibili alla legislazione comunitaria (p. es. mole ed imprecisione dei testi legislativi),
- cause connesse alle modalità operative degli organi comunitari (p.es. pesantezza delle procedure decisionali, scarsa flessibilità, insufficienti possibilità di sanzionamento, carenza di personale),
- cause economiche (p.es. tentativi di favorire i produttori nazionali, preminenza dell'economia sulla tutela ambientale, assenza di incentivi economici e fiscali),
- motivi sociologici (p.es. coscienza ambientale poco marcata),
- motivi amministrativi e politici interni agli Stati membri (p.es. particolarità dei sistemi costituzionali federali e incoerenza dei sistemi legislativi nazionali),
- cause giuridiche (p.es. diversità delle sanzioni penali).

1.3 Ruolo del Parlamento europeo

Numerose iniziative legislative, soprattutto in fatto di politica ambientale generale, si devono al Parlamento europeo, come la valutazione di impatto ambientale, il libero accesso alle informazioni e il marchio ecologico per i prodotti ecologicamente compatibili. Nell'ambito della procedura legislativa il Parlamento europeo ha adottato numerose risoluzioni legislative sulle singole misure.

Il Parlamento europeo ha adottato risoluzioni di iniziativa sui seguenti temi di carattere generale:

- Ambiente e agricoltura (G.U. C 86 del 24.3.1986, pag. 80),
- Ambiente e trasporti (G.U. C 267 del 14.10.1991, pag. 103)
- Ambiente urbano (G.U. C 267 del 14.10.1991, pag. 156),
- Conseguenze del rapido innalzamento del livello del mare sulle regioni costiere d'Europa (G.U. C 158 del 26.6.1989, pag. 330),
- Misure necessarie per proteggere l'ambiente da possibili forme di degrado dovute al turismo di massa (G.U. C 231 del 17.9.1990, pag. 234),
- Strumenti economici e fiscali di politica ambientale (G.U. C 183 del 15.7.1991, pag. 296),
- Ambiente ed energia (G.U. C 183 del 15.7.1991, pagg. 303 e 308).
- Cooperazione parlamentare paneuropea in materia di ambiente (G.U. C 326 del 16.12.1991, pag. 43),
- Qualità dell'aria negli ambienti chiusi (G.U. C 290 del 14.11.1988, pag. 49),
- Ambiente e commercio (GATT) (G.U. C 42 del 15.2.1992, GU C 114 del 25.4.1994)
- Definizione, da parte della Commissione, del concetto di una "politica ambientale comunitaria" (GU C 150 del 31.5.1993, pag. 289),
- Esportazioni di rifiuti tossici (GU C 329 del 6.12.1994)
- Strumento ambientale globale (GU C 44 del 14.2.1994)
- Necessità di valutare i costi effettivi derivanti alla Comunità dal "non ambiente" (GU C 91 del 28.3.1994, pag. 130)
- Prevenzione e risanamento dei danni ambientali (GU C 128 del 9.5.1994)
- tecnologie ambientali possibilità di crescita e occupazione (GU C 205 del 25.7.1994, pag. 465)

In un'altra risoluzione (approvata il 17.11.1992) (G.U. C 337 del 21.12.1992) sul Quinto programma d'azione, il Parlamento ha dato forma concreta alle proprie proposte sul futuro della politica ambientale europea. Se gli orientamenti sottoposti al suo esame sono stati sostanzialmente apprezzati, il Parlamento ha anche sollecitato fra l'altro un'attuazione conseguente del principio della responsabilità dell'inquinatore -motivo non ultimo la necessità di evitare il dumping ambientale - e la creazione di procedure e meccanismi in grado di estendere la dimensione ambientale alle restanti politiche comunitarie. In un'ulteriore risoluzione sul Quinto programma di azione (adottata il 22.4.1993 - GU C 150 del 31.5.1993, pag. 289) il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare regolarmente un Libro bianco sull'inserimento della politica ambientale nelle altre politiche.

PRINCIPALI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE COMUNITARIE IN MATERIA DI POLITICA AMBIENTALE

Anno Provvedimento		Titolo (abbreviato)	Posizione del PE	Entrata ¹ in vigore
1985	Dir. 85/337/CEE GU L 175/40 del 5.7.1985	Valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati	GU C 66/89 del 15.3.1982	1.7.1988
1990	Regolamento CEE n. 1210/90 GU L 120/1 dell'11.5.1990	Istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e di una rete europea di informazione ed osservazione in materia ambientale	GU C 96 del 17.4.1990	30.10.1993
1990	Dir. 90/313 GU L 158/56 del 23.6.1990	Libertà di accesso all'informazione in materia d'ambiente	GU C 120/231 del 16.5.1989	31.12.1992
1991	Dir. 91/692/CEE GU L 377/48 del 31.12.1991	Standardizzazione erazionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di determinate direttive ambientali	GU C 19/587 del 28.1.1991	23.12.1991
1992	Regolamento CEE n. 880/92 GU L 99/1 dell'11.4.1992	Sistema comune di assegnazione di un marchio ecologico	GU C 13/37 del 20.1.1992	11.4.1992
1993	Risoluzione 93/C 138/01 GU C 138/1 del 17.5.1993	Programma comune di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (5° pro- gramma d'azione)	GU C 337/34 del 21.12.1992	
1993	Regolamento CE n. 1836/93 GU L 168/1 del 10.7.1993	Adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comune di ecogestione e Audit	GU G 42/60 del 15.2.1993	13.7.1993

¹ Termine di recepimento negli ordinamenti nazionali.

2. INQUINAMENTO ATMOSFERICO

2.1 Informazioni generali

Le sostanze inquinanti, provenienti da diverse fonti, che si depositano nell'atmosfera possono essere ripartite in tre ampie categorie:

- Emissioni da fonti mobili (mezzi di trasporto). Oltre al CO₂ le più importanti sono: gli ossidi di azoto (NO_x), il monossido di carbonio (CO), gli idrocarburi (HC), vale a dire composti volatili e non volatili organici, particelle fuligginose e ozono (O₃).
- Emissioni da fonti fisse (industria, abitazioni, agricoltura e discariche). Oltre al CO₂ le più importanti sono: il biossido di zolfo (SO₂), gli ossidi di azoto (NO_x), gli idrocarburi (HC), le particelle fuligginose, i metalli pesanti, i clorofluorocarburi (CFC) e il metano.
- Emissioni che insorgono nella produzione di energia e le più importanti oltre al CO₂ sono: il biossido di zolfo (SO₂) e le particelle fuligginose.

Elevate concentrazioni di questi gas e delle sostanze nocive da questi prodotte mediante reazioni chimiche nell'atmosfera o nel suolo sono nocive per la salute umana, corrodono diversi materiali, danneggiano la vegetazione, hanno effetti negativi sulla produzione agricola e forestale e provocano odori sgradevoli. Alcune di queste sostanze inquinanti ad esempio:

l'anidride carbonica (CO_2) , il metano, gli ossidi di azoto (NO_x) e i clorofluorocarburi (CFC) sono responsabili dell'effetto serra.

2.2 Emissioni dovute al settore dei trasporti

I principali responsabili delle emissioni del traffico motorizzato sono gli ossidi di azoto (NO_x) per il 58%, gli idrocarburi (HC) per il 50% e l'ossido di carbonio (CO) per il 75%. Mentre i livelli delle emissioni sono andati sempre più stabilizzandosi negli Stati membri economicamente più sviluppati, in quelli meno sviluppati essi continuano ad aumentare. Le direttive comunitarie che fissano norme più rigorose per l'emissione di sostanze inquinanti dai veicoli a motore hanno avuto risultati positivi, ma i progressi sinora realizzati sono compromessi dall'aumento del numero di veicoli in circolazione e dal loro maggiore impiego. Negli ultimi quattro anni, il consumo di carburante nella Comunità è aumentato dell'1,5% l'anno. Nei Paesi Bassi, dove si ha la più elevata concentrazione di veicoli a motore per chilometro quadrato, si prevede che l'impiego di veicoli a motore per uso privato aumenterà del 70% nei prossimi vent'anni. Ci si può attendere un aumento ancora maggiore nei paesi in fase di crescita economica. Si valuta di conseguenza che le emissioni di idrocarburi aumenteranno di circa il 10% entro la fine del secolo. Al fine di limitare le emissioni dovute ai trasporti sono state adottate direttive a livello comunitario, che da una parte limitano l'emissione di sostanze nocive dai veicoli a motore e da altre fonti di inquinamento, dall'altra introducono misure fiscali nel settore dei trasporti per indurre gli utenti a comportarsi in modo più rispettoso dell'ambiente.

La direttiva di base 70/220/CEE sulle emissioni dei veicoli a motore viene adeguata regolarmente ai progressi tecnologici. L'ultima proposta della Commissione di modifica della direttiva 70/220/CEE riguarda il COM(94)0558).

L'attuale legislazione può essere riassunta come segue:

2.2.1 Veicoli commerciali leggeri

Il 26 giugno 1991 il Consiglio dei ministri delle CE ha adottato la direttiva consolidata sulle emissioni 91/441/CEE (G.U. L 242 del 30.8.1991). Tale direttiva concerne in particolare i veicoli per il trasporto di persone con una capacità massima di sei passeggeri e aventi un peso massimo di 2.500 kg, e disciplina sia le emissioni dallo scarico (inclusa una prova di durata) che le emissioni per evaporazione.

Il controllo dei livelli di emissione di sostanze nocive è basato su una procedura migliorata di prove europee che includono un ciclo urbano e extraurbano. A differenza dalle precedenti direttive, sono stati fissati valori limite comuni per le emissioni gassose dei veicoli con motore a benzina e dei veicoli con motore diesel, a prescindere dalle cilindrate.

Tabella 1: Valori limite fissati dalla direttiva 91/441/CEE:

	Valori per l'omologazione del tipo di veicolo (g/km)	Valori per il controllo della conformità di produ- zione (g/km)	
СО	2,72	3,16	
$HC + NO_x$	0,97	1,13	
Particolato ^	0,14	0,18	
Emissioni per eva- porazione	2,0 g/p	prova	

I nuovi valori limite sono entrati in vigore il 1° luglio 1992 per l'omologazione di nuovi tipi di veicolo e il 31 dicembre 1992 per la prima messa in circolazione dei veicoli.

Per i veicoli commerciali leggeri con motori diesel a iniezione diretta restano in vigore, sino al 1° luglio 1994, i seguenti valori limite (in g/km):

CO
$$2,72$$

HC + NO_x $1,36$
Particolato 0.19 :

Dopo tale data si applicano i valori limite sopra illustrati.

Con questa direttiva, entrata in vigore alla fine del 1992, sono stati introdotti valore limite sensibilmente inferiori a quelli precedenti (una diminuzione dal 25 al 50% a seconda della categoria dei veicoli). I valori limite per le emissioni di CO, HC, NO_x e particolato corrispondono largamente ai valori limite in vigore negli Stati Uniti. Si spera di ridurre, entro la fine del 1992, i livelli di emissione delle automobili per il trasporto di persone dell'80 fino al 90% circa rispetto ai livelli del 1970.

La direttiva sopra menzionata prevede nuovi valori limite a partire dal 1996. Essi sono stati stabiliti dalla direttiva 94/12/CEE. Si è ritenuto opportuno fissare valori limite differenziati a partire dal 1996 per i veicoli con motore a benzina e quelli con motore diesel.

Sono stati proposti i seguenti valore limite:

Tabella 2: Valori limite previsti per i motori a benzina a partire dal 1996

Motori a benzina $\begin{array}{ccc} & & & CO & HC + NO_x \\ & 2,2 \text{ g/km} & 0,5 \text{ g/km} \end{array}$

Tabella 3: Valori limite previsti per i motori diesel a partire dal 1996

Motori diesel	CO	$HC + NO_x$	Particolati
Iniezione indiretta (IDI)	1,0 g/km	0,70 g/km	0,08 g/km
Iniezione diretta (DI)	1,0 g/km	0,90 g/km	0,10 g/km

I nuovi valori limite entreranno in vigore il 1° gennaio 1996 per l'omologazione di nuovi tipi di veicolo e il 1° gennaio 1997 per la prima messa in circolazione dei veicoli. I valori limite previsti per i motori diesel a iniezione diretta saranno ridotti a partire dal 1° ottobre 1999 a quelli previsti per i motori diesel a iniezione indiretta. Su suggerimento del Parlamento è stata eliminata la distinzione tra omologazione dei tipi di veicolo e il controllo della conformità di produzione.

2.2.2 Veicoli commerciali pesanti

Il 1° ottobre 1991 il Consiglio dei ministri ha adottato la direttiva 91/542/CEE (G.U. L 295 del 25.10.1991), in base alla quale i valori limite per le emissioni gassose e le sostanze inquinanti sotto forma di particolato dovute ai motori diesel e ad altri veicoli commerciali pesanti più di 3,5 tonnellate di peso globale dovranno essere ridotti in due fasi.

Tabella 4: Valori limite per veicoli commerciali pesanti (Prima fase)

Valori per l'omologazione del tipo di veicolo (g/kWh)	Valori per il controllo della conformità di produ zione (g/kWh)	
4,5	4,9	
1,1	1,23	
8,0	9,0	
0,36	0,4	
	4,5 1,1 8,0	

I valori limite della prima fase entrano in vigore il 1° luglio 1992 per l'omologazione di nuovi tipi di veicolo e il 1° ottobre 1993 per la prima messa in circolazione dei veicoli.

Tabella 5: Valori limite per i veicoli commerciali pesanti (Seconda fase)

I seguenti valori limite per la seconda fase entrano in vigore il 1° ottobre 1995 per l'omologazione di nuovi tipi di veicolo e il 1° ottobre 1996 per la prima messa in circolazione dei veicoli:

	Valori per l'omologazione del tipo di veicolo (g/kWh)	Valori per il controllo della conformità di produ- zione (g/kWh)	
СО	4,0	4,0	
HC	1,1	1,1	
NO _x	7,0	7,0	
Particolato	0.15	0,15*	

^{*} I valori limite per il particolato sono moltiplicati per un coefficiente di 1,7 per i motori aventi una potenza massima di 85 kW.

2.2.3 Veicoli commerciali leggeri (peso massimo 3.500 kg) e veicoli più pesanti destinati al trasporto di oltre sei passeggeri

Questi veicoli (categorie di motore M e N; M1 e N1) sono oggetto della direttiva 93/59/CEE. La direttiva suddivide i veicoli sulla base delle categorie, tenendo conto delle differenze di potenza e di costruzione:

Categoria I: Massa di riferimento pari o inferiore a 1.250 kg

Categoria II: Massa di riferimento compresa tra i 1.250 e i 1.700 kg

Categoria III: Massa di riferimento superiore ai 1.700 kg

Tabella 6: Valori limite proposti per i veicoli commerciali leggeri

Categoria	Omologazione del tipo di veicolo		Conformità della produzione			
Emissioni g/km	СО	HC+NO _x	Particolato*	СО	HC + NO _x	Particolato*
Categoria I	2,72	0,97	0,14	3,16	1,13	0,18
Categoria II	5,17	1,40	0.19	6,0	1,6	0,22
Categoria III	6,9	1,7	0,25	8,0	2,0	0,29

^{*} Concerne solo i motori diesel

Queste disposizioni entrano in vigore per i nuovi modelli dal 1° ottobre 1993, per tutti i modelli dal 1° ottobre 1994. Il Parlamento europeo ha proposto valori più severi soprattutto per gli idrocarburi e gli ossidi di azoto.

2.2.4 Motociclette e ciclomotiri

Attualmente, non vi sono valori limite comunitari per le emissioni di motociclette e ciclomotori. Tuttavia, la Commissione sta elaborando valori limite che si ispireranno alle normative UN-ECE.

2.2.5 Tenore di piombo della benzina

Nel marzo 1985 i Ministri dell'ambiente si sono accordati per l'introduzione obbligatoria di benzina senza piombo a partire dall'ottobre 1989 (direttiva 85/210/CEE). Nel contempo è stata

prevista una riduzione del tenore di piombo della benzina da 0,40 g/l a 0,15 g/l. Nel luglio 1987 i Ministri hanno fatto un ulteriore passo avanti, autorizzando gli Stati membri a vietare la benzina normale contenente piombo (direttiva 87/416/CEE). Sino ad oggi Germania, Belgio, Austria, Svezia e Lussemburgo hanno sfruttato questa possibilità. Nel Regno Unito, in Danimarca e nei Paesi Bassi la vendita di benzina contenente piombo è diminuita a seguito dell'introduzione di incentivi fiscali. Tutti gli Stati membri hanno ridotto il tenore di piombo a 0,15 g/l, ad eccezione del Portogallo; in Portogallo, i valori limite sono rimasti a 0,4 g/l.

2.2.6 Tenore di zolfo nei combustibili liquidi

Il tenore di zolfo nei combustibili liquidi è stato disciplinato dalla direttiva 93/12/CEE. In essa sono previste due fasi per la riduzione del tenore di zolfo: dal 1° ottobre 1994 il valore limite massimo per tutti i combustibili liquidi, ivi compreso il carburante per motori diesel, è stato fissato allo 0,2% e dal 1° ottobre 1996 esso è dello 0,05% per il carburante diesel. La direttiva prevede che la Commissione presenti al Consiglio una proposta in base alla quale al più tardi entro il 1° ottobre 1999 saranno fissati un valore inferiore per il tenore di zolfo in tutti i combustibili liquidi e nuovi valori limite per il kerosene.

2.2.7 Composti organici volatili (COV)

Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno adottato una direttiva alla fine del 1994 concernente il controllo delle emissioni di composti organici volatili derivanti dal deposito e dalla distribuzione di carburante, fase 1 (direttiva 94/63/CE - GU L 365 del 31.12.1994, pag. 24). Questa direttiva è particolarmente importante in quanto nella Comunità le emissioni di composti organici volatili (COV) provenienti dalla benzina e dai solventi sono dell'ordine di 10 milioni di tonnellate all'anno e vengono considerate come particolarmente nocive per l'uomo e l'ambiente.

2.3 Emissioni da fonti fisse (effetto serra)

Si definisce "effetto serra" il graduale riscaldamento dell'atmosfera terrestre provocato da due diversi processi del biossido di carbonio (CO₂), dei clorofluorocarburi (CFC) e del metano. Alcuni gas, quali il CO₂, si concentrano nell'atmosfera, riducendo così il flusso delle radiazioni infrarosse emanate dalla terra; altri, quali i CFC, distruggono lo strato di ozono della stratosfera che protegge la terra da un'eccessiva penetrazione delle radiazioni ultraviolette. Tra le conseguenze di un aumento della temperatura globale vi sono l'elevazione del livello del mare, mutamenti climatici e una maggiore incidenza dei cancri cutanei.

L'effetto serra che crea tanti problemi e modifica il clima portando al riscaldamento della terra, deriva in modo particolare dalla combustione illimitata di energia fossile. A seguito dell'aumento di temperatura si temono modificazioni climatiche di ampia portata.

Secondo le stime, il biossido di carbonio (CO₂) costituisce il 50% dei gas responsabili dell'effetto serra attualmente presenti nell'atmosfera, il metano (CH₄) il 19% e i clorofluoro-carburi (CFC) il 17%. Mentre le emissioni di metano sono dovute principalmente all'agricoltura (bestiame e talune specie vegetali), al settore energetico (fughe di gas naturale) e alle discariche di rifiuti, il livello di CFC è dovuto esclusivamente alla produzione industriale, poiché i CFC non esistono in natura.

In una conferenza degli Stati firmatari del Protocollo di Montreal, tenutasi a Copenaghen il 25 novembre 1992, è stato deciso di vietare i clorofluorocarburi (CFC) a partire dal 1° gennaio 1996, di ridurre gradualmente l'impiego degli idroclofluorocarburi fino al 2020 e di vietarli completamente entro il 2030. Nel contempo è stato raggiunto un accordo sul finanziamento del "Fondo di Montreal", in base al quale saranno messi a disposizione dei paesi in via di sviluppo 113 milioni di dollari per il 1993 e 113,4 milioni nel 1994 per permettere loro di passare all'impiego di sostanze alternative.

Il 15 dicembre 1994 è stato adottato un regolamento sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (n. 3093/94 (GU L 333 del 22.12.1994, pag. 1 il quale modifica il regolamento (CEE) n. 594/91 (GU L 67 del 14 marzo 1991, pag. 1) per soddisfare gli obblighi derivanti dalla seconda modifica del Protocollo di Montreal a livello comunitario.

Al fine di controllare il livello delle emissioni di CO₂, la Comunità si è impegnata a stabilizzarle al livello del 1990 entro l'anno 2000, e a ridurle entro il 2005 o 2010. Per raggiungere tale obiettivo potrebbe essere introdotta una tassa combinata sugli ossidi di carbonio/energia, attualmente in esame presso le istanze politiche (proposta della Commissione: COM(92) 226 - GU C 196 del 3 agosto 1992).

Il 24 giugno 1993 il Consiglio ha adottato una decisione 93/389/CEE (GU L 167 del 9 luglio 1993) su un meccanismo di controllo delle emissioni di CO₂ e di altri gas ad effetto serra nella Comunità. La Commissione ha presentato una proposta di direttiva concernente la valutazione e il controllo della qualità dell'aria (COM(94)109, GU C 216 del 6 agosto 1994. La qualità dell'aria dovrebbe venire migliorata secondo un concetto globale tramite una direttiva quadro.

2.4 Emissioni durante la produzione di energia (anidride solforosa)

L'anidride solforosa provoca affezioni del tratto respiratorio e del sistema cardiovascolare e, in quanto sostanza nociva principalmente responsabile delle piogge acide, la corrosione di metalli e pietra, danni alle foreste e ad altre forme di vegetazione, e rende inadatte alla vita le acque superficiali. Gli impianti termoelettrici e il riscaldamento industriale e privato producono l'88% delle emissioni di anidride solforosa (SO₂) nella Comunità. Per ridurre tali emissioni, la Comunità ha preso una serie di iniziative, tra le quali la più importante è forse la direttiva sui grandi impianti di combustione (88/609 - da ultimo modificata dalla direttiva 94/66). Prendendo come riferimento l'anno 1980, si dovrà raggiungere la seguente riduzione delle emissioni annue di tali impianti:

- 73% per 1'SO₂ entro il 2000,
- 40% per i NO, entro il 1998.

La direttiva CE sui valori limite per le emissioni di SO₂ prevede una riduzione dei livelli del 1980 del 57% - da 14,4 a 6,2 milioni di tonnellate - entro il 2005.

2.5 Ruolo del Parlamento europeo

Proprio nel settore della lotta all'inquinamento atmosferico, il Parlamento europeo ha svolto un ruolo decisivo nella formulazione di una politica ambientale progressista. Esso è riuscito, nonostante l'opposizione della Commissione, del Consiglio e dell'industria automobilistica, a imporre valori più severi per le emissioni di scarico dei veicoli, così che alcuni di tali valori sono addirittura inferiori a quelli in vigore negli USA.

20 PE 165.353

PRINCIPALI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE COMUNITARIE RELATIVE ALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Anno	Misura	Titolo (abbreviato)	Parere del PE	Data di entrata in vigore ⁽¹⁾
1970	Dir. 70/220/CEE GU n. L 76 del 6.4.1970	Misure contro l'inquinamento atmosferico prodotto dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore	GU n. C 160 del 18.12.1969	1.10.1971
(ultima modifica 1994)	Dir. 94/12/CEE GU L 100 del 19.4.1994			
1972	Dir. 72/306/CEE GU n. L 190 del 20.8.1972	Misure contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli	Non pubblicata nella GU	10.2.1974
(ultima modifica 1989)	Dir. 89/491/CEE GU n. L 238 del 15.8.1989			
1975	Dir. 75/716/CEE GU n. L 307 del 27.11.1975	Tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi	GU n. C 74 del 3.7. 1974	26.8.1976
(ultima modifica 1993)	Dir. 93/12/CEE GU L 74 del 27.3.1993		GU n. C 19 del 28.1.1991	
1977	Dir. 77/537/CEE GU n. L 220 del 29.8.1977	Emissioni di sostanze inquinanti da motori diesel destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali a ruote	GU n. C 125 dell'8.6.1976	30.12.1978
(ultima modifica 1982)	Dir. 82/890/CEE GU n. L 378 del 31.12.1982			
1980	Dir. 80/779/CEE GU n. L 229 del 30.8.1980	Valori limite e valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione	GU n. C 83 del 4.4.1977	18.7.1982
(ultima modifica 1991)	Dir. 91/692/CEE GU n. L 377 del 31.12.1991	•	GU n. C 19 del 28.1.1991	
1982	Dir. 82/884/CEE GU n. L 378 del 31.12.1982	Valori limite per il piombo contenuto nell'atmosfera	GU n. C 28 del 9.2.1976	10.12.1984
(ultima modifica 1991)	Dir. 91/692/CEE GU n. L 377 del 31.12.1991		GU n. C 19 del 28.1.1991	

Anno	Misura	Titolo (abbreviato)	Parere del PE	Data di entrata in vigore ⁽¹⁾
1984	Dir. 84/360/CEE GU n. L 188 del 16.7.1984	Inquinamento atmosferico pro- vocato dagli impianti industriali	GU n. C 342 del 19.12.1983	30.6.1987
(ultima modifica 1991)	Dir. 91/692/CEE GU n. L 377 del 31.12.1991		GU n. C 19 del 28.1.1991	
1985	Dir. 85/203/CEE GU n. L 87 del 27.3.1985	Norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto	GU n. C 337 del 17.12.1984	1.1.1987
(ultima modifica 1991)	Dir. 91/692/CEE GU n. L 377 del 31.12.1991		GU n. C 19 del 28.1.1991	
1985	Dir. 85/210/CEE GU n. L 96 del 3.4.1985	Tenore di piombo nella benzina	GU n. C 12 del 1985	1.1.1986
(ultima modifica 1987)	Dir. 87/416/CEE GU n. L 225 del 13.8.1987			
1987	Dir. 87/217/CEE GU n. L 85 del 28.3.1987	Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto	GU n. C 99 del 13.4.1987	31.12.1988
(ultima modifica 1991)	Dir. 91/692/CEE GU n. L 377 del 31.12.1991		GU n. C 19 del 28.1.1991	
1988	Dir. 88/77/CEE GU n. L 36 del 9.2.1988	Emissioni di gas inquinanti pro- dotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propul- sione dei veicoli	GU n. C 345 del 21.12.1987	1.7.1988
(ultima modifica 1991)	Dir. 91/542/CEE GU L 295/1 del 25.10.1991		GU n. C 240 del 16.9.1991	1.1.1992
1988	Dir. 88/609/CEE GU n. L 336 del 7.12.1988	Emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione	GU n. C 175 del 15.7.1985	30.6.1990
(ultima modifica 1994)	Dir. 94/66/CEE GU n. L 337/83 del 24.12.1994		GU n. C 268 del 4.10.1993 GU n. C 341 del 5.12.1994	
1989	Dir. 89/369/CEE GU n. L 163 del 14.6.1989	Inquinamento atmosferico pro- vocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani	GU n. C 69 del 20.3.1989	1.12.1990
1989	Dir. 89/429/CEE GU n. L 203 del 15.7.1989	Inquinamento atmosferico pro- vocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani	GU n. C 69 del 20.3.1989	1.12.1990

Anno	Misura	Titolo (abbreviato)	Parere del PE	Data di entrata in vigore ⁽¹⁾
1991	Regolamento (CEE) n. 594/91 GU n. L 67 del 14.3.1991	Sostanze che riducono lo strato di ozono	GU n. C 19 del 28.1.1991	15.3.1991
(ultima modifica 1994)	Regolamento (CE) n. 3093/94 GU L 333 del 22.12.1994		GU n. C 61 del 28.2.1994 GU n. C 341 del 5.12.1994	
1992	Dir. 92/72/CEE GU n. L 297 del 13.10.1992	Inquinamento dell'aria provocato dall'ozono	GU n. C 150 del 15.6.1992	6.4.1994
1993	Dir. 93/76/CEE GU L 237 del 22.9.1993	Limitazione delle emissioni di biossido di carbonio migliorando l'efficienza energetica (SAVE)	GU C 176 del 28.6.1993	
1993	Decisione 93/389/CEE GU L 167 del 9.7.1993	Meccanismo di controllo delle emissioni di CO2 e di altri gas ad effetto serra nella Comunità		
1994	Dir. 94/63/CEE GU L 365.24 del 31.12.1994	Controllo delle emissioni di composti organici volatili derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distri- buzione, fase 1	GU C 194 del 19.3.1993 GU C 91 del 28.3.1994	

⁽¹⁾ La "data di entrata in vigore" si riferisce alla trasposizione nel diritto nazionale.

3. INQUINAMENTO IDRICO

3.1 Introduzione

L'acqua, che è necessaria per i processi fisiologici e che rappresenta l'alimento base per l'uomo gli animali e le piante, si ritrova continuamente nel ciclo chiuso di precipitazione, condensamento, evaporazione e deflusso. L'acqua è caratterizzata da molteplici funzioni (approvvigionamento di acqua potabile, mezzo di produzione, irrigazione, raffreddamento, mezzo di trasporto per i rifiuti, via di trasporto, ricreazione e sport, arricchimento del paesaggio, ecc.). La consistenza del patrimonio idrico terrestre è valutato nell'ordine di 1,5 miliardi di km³; gli oceani ricoprono il 71% della superficie terrestre. Il 97% del patrimonio idrico è tuttavia costituito da acqua marina, che, in quanto salata, non è bevibile. Le acque dolci utilizzabili ammontano allo 0,3% dell'intera riserva idrica. Gran parte delle riserve di acqua dolce sono congelate nei giganteschi iceberg dei poli e nei ghiacciai di alta montagna.

3.2 Utilizzo e consumo dell'acqua

Dal 1970 fino al 1985 il consumo medio annuo nella Comunità è aumentato da 600 a 800 metri cubi pro capite. Il consumo varia notevolmente in funzione del grado di industrializzazione, del grado di irrigazione in agricoltura, della struttura demografica e del clima. Mentre in Danimarca, Grecia, Italia, Portogallo e Spagna è l'agricoltura ad assorbire la quota maggiore, In Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo e Regno Unito il consumo maggiore si deve all'industria. Il tasso di utilizzo pro capite nelle zone più aride della Spagna è di oltre otto volte superiore ai valori del Lussemburgo. Il consumo pro capite si è mantenuto dal 1980 relativamente costante nella maggior parte degli Stati membri, registrando tuttavia un marcato incremento in Grecia, Spagna e Portogallo, soprattutto a causa di un più elevato consumo da parte del settore agricolo.

3.3 Qualità delle acque

3.3.1 Acque sotterranee

Le acque sotterranee contribuiscono all'approvvigionamento idrico della Comunità per il 75%. Per l'Italia e la Danimarca tali valori sono rispettivamente pari all'88% e al 98%.

Un grave problema, che si registra soprattutto negli Stati maggiormente sviluppati, è costituito dall'inquinamento delle acque sotterranee, riconducibile alle sostanze nocive provenienti dall'industria e dalle discariche. Si rilevano anche forti concentrazioni di nitrati, dovute per lo più all'impiego di fertilizzanti chimici e allo scarico di liquami in aree ad allevamento intensivo, e i cui rischi per la salute sono piuttosto elevati. Alte concentrazioni di tali sostanze sono riscontrabili in molte zone della Comunità, In Danimarca il tenore medio di nitrati nelle acque sotterranee si è triplicato negli ultimi trent'anni e aumenta ogni anno di ca. 3,3 mg/l, sicché già 1'8% delle acque prodotte dalle centrali idriche danesi mostrano concentrazioni di nitrati superiori al tetto di 50 mg/l fissato dalla CE. Secondo le stime, 800 mila persone in Francia, 850 mila nel Regno Unito e 2,5 milioni in Germania bevono acqua con un contenuto di nitrati superiore al limite ammesso dalla Comunità (direttiva 75/440/CEE) sui requisiti di qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri, ultimamente modificata dalla direttiva 91/692/CEE). La Commissione ha nel frattempo presentato una

proposta di modifica della direttiva sull'acqua potabile che prevede ampie modifiche (COM(94)612). La proposta riduzione del valore limite per il piombo (da 50 a 10 microgrammi/litro) avrebbe notevoli incidenze finanziarie data la necessaria sostituzione delle condutture idriche.

Poiché gran parte delle sostanze nocive scaricate nell'ultimo decennio non ha ancora raggiunto le falde acquifere, nei Paesi Bassi, in Belgio, in Danimarca e in Germania, il tenore di nitrati delle acque sotterranee dei pozzi superficiali, anche rispettando la direttiva comunitaria sulle acque potabili, raggiungerà un livello accettabile solo tra 25-50 anni e ciò malgrado che negli ultimi tempi l'impiego di fertilizzanti si sia ridotto in alcuni Stati membri.

3.3.2 Fiumi e laghi

Per quanto riguarda l'inquinamento delle acque superficiali della Comunità, il quadro che emerge è il seguente:

- l'insufficiente o mancata depurazione delle acque di scarico rappresenta un problema in numerose aree: ca. il 50% della popolazione della Comunità vive in regioni che non dispongono di impianti di depurazione. Il problema diventa più acuto nelle zone meno sviluppate (il 94% dei portoghesi vivono in regioni senza impianti di depurazione contro il 2% dei danesi).
- Le aree svantaggiate vanno sostenute nei loro sforzi di dar pratica attuazione alla direttiva comunitaria recentemente adottata, in base alla quale tutti i centri urbani con oltre 15.000 abitanti devono munirsi di impianti di depurazione idrica (per gli altri comuni il termine è fissato al 2005).
- Il costante aumento del tenore di nitrati e fosfati nelle acque della Comunità favorisce la diffusione delle alghe, cosa che rende ancora più costoso il processo di depurazione.
- Gli interventi legislativi della CE, che regolamentano l'immissione nell'ambiente idrico di sostanze pericolose di largo uso, ha ridotto l'inquinamento da metalli pesanti in numerosi importanti corsi d'acqua. Nel Reno, ad es., l'inquinamento da piombo si è ridotto della metà nel periodo 1975-1985, grazie anche alla cooperazione internazionale attivata nel settore. Ulteriori esempi sono gli accordi per la protezione del Danubio, dell'Elba e dell'Oder. Mancano purtroppo ancora convenzioni per la salvaguardia della Sambre (affluente della Mosa) e della Schelda, fiumi internazionali fortemente inquinati.

3.3.3 Gli obiettivi di qualità

Numerose direttive fissano obiettivi di qualità sotto forma di elenchi, corredati di parametri e valori, per le acque destinate ad usi specifici, per esempio le acque di balneazione, le acque dolci l'acqua potabile, le acque destinate al consumo umano nonché per i metodi di misura e le analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile.

3.3.4 I valori limite

Per quanto riguarda le sostanze pericolose versate nell'ambiente idrico dagli stabilimenti industriali, la legislazione comunitaria ha optato per valori limite più rigorosi. Gli Stati membri possono al riguardo optare per gli obiettivi di qualità, con l'obbligo in tal caso di dimostrarne

l'avvenuto rispetto. La direttiva di base adottata nel 1976 (76/464/CEE) contiene una "lista nera" di 129 sostanze pericolose in ragione della loro tossicità e bioaccumulazione. Essa è stata integrata nel dicembre 1979 dalla direttiva 80/68/CEE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose. Per integrare tali normative sono state emanate direttive specifiche sui valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio, di esaclorocicloesano (HCH) e mercurio. Nel giugno 1989 è stata emanata la direttiva sulle modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio (89/428/CEE). Ai sensi di tale direttiva, a decorrere al 31 dicembre 1989 è vietata l'immissione nell'ambiente idrico dei rifiuti più pericolosi, in particolare dei rifiuti solidi e fortemente acidi provenienti da stabilimenti industriali di non recente costruzione.

3.3.5 Acque di balneazione

La direttiva 76/160/CEE sulla qualità delle acque di balneazione è stata emanata per evitare la trasmissione di malattie infettive. Sulla base dei progressi scientifici e tecnici la Commissione ha nel frattempo presentato una proposta di modifica della direttiva (COM(94) 36 - GU C 112 del 22.4.1994).

3.3.6 Qualità ecologica delle acque

La Commissione ha presentato una proposta di direttiva sulla qualità ecologica delle acque (COM(93) 680). Con questa proposta di direttiva quadro che lascia impregiudicate la attuali direttive sulle utilizzazioni specifiche delle acque (acqua potabile, acque di balneazione) si vuole garantire una buona qualità ecologica per tutto il complesso delle acque superficiali della Comunità tenendo presente come criteri principali, la purezza, l'approvvigionamento di ossigeno e la molteplicità della flora e della fauna.

3.4 Mari e coste

Sovente gli effetti dell'inquinamento marino sono avvertibili lontano dalla fonte che lo ha originato. In base alle stime, appena la metà di tutte le sostanze nocive immesse in mare sono di origine terrestre (scarichi diretti o per il tramite di fiumi), ca. un terzo di esse è di origine atmosferica e solo un quarto di origine marina. Le future attività di controllo dell'inquinamento dell'ambiente marino dipendono pertanto in primo luogo da interventi di limitazione delle cause di inquinamento terrestri, per lo più situate nelle aree costiere. I problemi principali sono:

- l'aumentato apporto di sostanze nutritive (fosfati e nitrati) causato dai fertilizzanti, con conseguente forte aumento della crescita di alghe, minore apporto di ossigeno, massiccia distruzione della vita acquatica e calo del turismo:
- mancanza di impianti di depurazione, soprattutto nell'area mediterranea;
- metalli pesanti e composti organici provenienti da stabilimenti industriali.

Per contenere gli effetti dei fattori diretti di inquinamento marino (combustione e scarico di rifiuti, disastri petroliferi, ecc.), negli anni '70 sono state stipulate varie convenzioni internazionali. Nel Mar Mediterraneo le immissioni di petrolio originate da disastri, scarichi, acque di sentina e avarie raggiungono il milione di tonnellate l'anno.

Al fine di tutelare il Mare del Nord è stato concluso l'accordo di Bonn, avente per oggetto la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento da idrocarburi e altre sostanze pericolose, accordo al quale la Comunità aderisce in quanto tale (G.U. L 188 del 16.7.1984). Nella terza conferenza sul Mare del Nord svoltasi all'Aia il 7 e 8 marzo 1990 è stato concordato il divieto totale di scarico di rifiuti industriali nel Mare del Nord entro il 1993, mentre è stato ammesso fino al 1999 lo scarico di bifenili policlorurati (BPC). Per contro numerose decisioni della seconda conferenza sul Mare del Nord del 1987 sono rimaste inattuate (ad es. la riduzione del 50% degli scarichi di nitrati, il divieto di scarico per le sostanze pericolose, ecc.). La Gran Bretagna ha così potuto promettere solo per il 1993 un termine definitivo per il dumping di rifiuti industriali, mentre ha adottato il 1998 come termine per gli scarichi di fanghi provenienti dagli impianti di depurazione, anche se gli altri Stati costieri avrebbero preferito anticipare tali date. I risultati della conferenza sul Mare del Nord sono stati criticati dal Parlamento con le risoluzioni del 6 aprile 1990 e del 9 luglio 1991.

La protezione del Mar Baltico è disciplinata da una convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche (Trattato di Varsavia, G.U. L 237 del 26.8.1983, pag. 9). Con una risoluzione del 20 gennaio 1993 sugli interventi a favore della rigenerazione e depurazione del Mar Baltico, il Parlamento europeo ha stilato una serie di richieste.

Il Mar Mediterraneo è stato oggetto di diverse convenzioni sottoscritte dalla Comunità, riguardanti la prevenzione dell'inquinamento dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili (Convenzione di Barcellona del 16.2.1976 e Convenzione riguardante le aree protette del Mediterraneo; GU L 68 del 10.3.1984, pag. 36).

Nell'ambito dell'iniziativa "Bandiera blu" coordinata dalla Fondazione per l'educazione ambientale in Europa con il sostegno della Commissione e attuata per la prima volta nel 1987 nel quadro dell'Anno europeo dell'ambiente, nel 1989 si sono distinti nella Comunità 1.157 spiagge (567 nel 1989) e 407 porti (126 nel 1989). Questo "marchio di qualità" viene attribuito a spiagge e porti che rispondono a determinati requisiti, come ad es. assenza di sporcizia, impianti igienici e di salvataggio, informazioni sull'ambiente fornite al pubblico. Si spera in tal modo di offrire ai turisti un criterio di selezione e con esso un incentivo ai responsabili, per il conseguimento di determinati obiettivi di qualità.

3.5 Ruolo del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo si è impegnato sovente nella difesa delle acque dall'inquinamento. Oltreché sullo stato delle acque in generale esso manifesta preoccupazioni per i sempre più frequenti danni ambientali provocati dall'immissione in mare di idrocarburi ad opera di navi. In una risoluzione del 16.9.1992 si sollecita dalla Commissione l'elaborazione di proposte concrete, e precisamente

- un codice di condotta destinato alle compagnie petrolifere che vieti il lavaggio delle cisterne in mare,
- un aumento delle strutture portuali in grado di effettuare il lavaggio delle cisterne,
- una valutazione delle attrezzature che riducono gli scarichi operativi (per es. il sistema *load* on top), per raccomandarne successivamente l'uso.

Altre risoluzioni di iniziativa riguardano la tutela dell'ambiente nel bacino Mediterraneo (G.U. C 141 del 10.6.1985, pag. 493), l'inquinamento del Reno (G.U. C 187 del 18.7.1988, pag. 170), la qualità delle acque della Mosa (G.U. C 125 del 18.5.1992, pag. 231), la rigenerazione e la depurazione del Mar Baltico (GU C 42 del 15.2.1993), l'inquinamento del lago Baikal (GU C 268 del 4.10.1993) e la catastrofe ecologica nel Mare del Nord, (GU C 61 del 28.2.1994).

PRINCIPALI NORMATIVE CE NEL CAMPO

DELL'INQUINAMENTO IDRICO

Anno	Provvedimento	Titolo (abbreviato)	Posizione del PE	Entrata ¹ in vigore
1975	Dir.75/440/CEE G.U. L 194/34 del 25.7.1975	Qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri	G.U. C 62/7 del 30.5.1974	18.6.1977
1991 (ultima modifica)	Dir.91/692/CEE G.U. L 377/48 del 31.12.91			
1975	Dir.76/160/CEE G.U. L 31/1 del 5.2.1976	Qualità delle acque di balneazione	G.U. C 128/13 del 9.6.1975	10.12.1977
1991 (ultima modifica)	Dir.91/692/CEE G.U. L 377/48 del 31.12.1991			
1976	Dir.76/464/CEE G.U. L 129/23 del 18.5.1976	Inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità	G.U. C 5/62 del 8.1.1975	4.5.1978
1991 (ultima modifica)	Dir.91/692/CEE G.U. L 377/48 del 31.12.1991		.*	
1977	Decisione 77/795/CEE G.U. L 334/29 del 24.12.1977	Instaurazione di una procedura comune di scambi di informazioni sulla qualità delle acque dolci superficiali nella Comunità		12.12.1977
1986 (ultima modifica)	Decisione 86/574/CEE G.U. L 335/44 del 28.11.1986			
1979	Dir.79/869/CEE G.U. L 271/44 del 29.10.1979	Metodi di misura, frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli	G.U. C 67/48 del 12.3.1979	11.10.1981
1991 (ultima modifica)	Dir.91/692/CEE G.U. L 377/48 del 31.12.1991	Stati membri		
1979	Dir.79/923/CEE G.U. L 281/47 del 10.11.1979	Requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura	G.U. C 133/48 del 6.6.1977	5.11.1981
1991 (ultima modifica)	Dir.91/692/CEE G.U. L 377/48 del 31.12.1991			

Anno	Provvedimento	Titolo (abbreviato)	Posizione del PE	Entrata ¹ in vigore
1979	Dir. 80/68/CEE G.U. L 20/43 del 26.1.1980	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose	G.U. C 296/35 del 11.12.1978	19.12.1981
1991 (ultima modifica)	Dir.91/692/CEE G.U. L 377/48 del 31.12.1991			
1980	Dir.80/778/CEE G.U. L 229/11 del 30.8.1980	Qualità delle acque destinate al consumo umano	G.U. C 28/27 del 9.2.1976	17.7.1982
1991 (ultima modifica)	Dir.91/692/CEE G.U. L 377/48 del 31.12.1991			
1982	Dir.82/176/CEE G.U. L 81/29 del 27.3.1982	Valori limite e obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio nel settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini	G.U. C 175/24 del 14.7.1980	1.7.1983
1991 (ultima modifica)	Dir.91/692/CEE G.U. L 377/48 del 31.12.1991			
1983	Dir.83/513/CEE G.U. L 291/1 del 24.10.1983	Valori limite e obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio	G.U. C 334/138 del 20.12.1982	28.9.1985
1991 (ultima modifica)	Dir.91/692/CEE G.U. L 377/48 del 31.12.1991		HAR.	
1984	Dir. 84/491/CEE G.U. L 274/11 del 17.10.1984	Valori limite ed obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano	G.U. C 127/138 del 14.5.1984	1.4.1986
1991 (ultima modifica)	Dir.91/692/CEE G.U. L 377/48 del 31.12.1991			
1986	Decisione 86/85/CEE G.U. L 77/33 del 22.3.1986	Introduzione di un sistema comuni- tario di informazione in materia di controllo e di riduzione dell'inquina- mento causato da spandimenti in	G.U. C 229/15 del 9.9.1985	22.3.1986
1988 (ultima modifica)	88/346/CEE G.U. L 158/32 del 25.6.1988	mare di idrocarburi e di altre sostanze pericolose	G.U. C 49/155 del 22.2.1988	25.6.1988
1986	Dir.86/280/CEE G.U. L 181/16 del 4.7.1986	Valori limite ed obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I	G.U. C 120/172 del 20.5.1986	1.1.1988
1991 (ultima modifica)	Dir.91/692/CEE G.U. L 377/48 del 31.12.1991	dell'allegato della direttiva 76/464/CEE	G.U. C 19/587 del 28.1.1991	

Anno	Provvedimento	Titolo (abbreviato)	Posizione del PE	Entrata ¹ in vigore
1989	Dir.89/428/CEE G.U. L 201/56 del 14.7.1989	Eliminazione dell'inquinamento pro- vocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio	G.U. C 158 del 26.6.1989	31.12.1989
1991	Dir.91/271/CEE G.U. L 135/40 del 30.5.1991	Trattamento delle acque reflue urbane	G.U. C 260/185 del 15.10.1990	30.6.1993
1991	Dir. 91/676/CEE G.U. L 375/1 del 31.12.1991	Tutela delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti dall'agricoltura	G.U. C 158 del 26.6.1989	19.12.1993
1993	Dir. 93/75/CEE G.U. L 247/19 del 5.10.1993	Condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escano e che trasportano merci pericolose o inquinanti	G.U. C 175/41 del 16.7.1990 GU C 255/47 del 20.9.1993	13.9.1991

¹ Termine di recepimento negli ordinamenti nazionali.

4. ELIMINAZIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

4.1 Introduzione

Ogni anno vengono prodotti nella Comunità oltre 2 miliardi di tonnellate di rifiuti di ogni genere, di cui sono da considerarsi pericolosi ca. 30 milioni. Se si eccettuano i nuovi Länder tedeschi e i Paesi Bassi, nella prima metà degli anni '80 i quantitativi di rifiuti sono aumentati in tutti gli Stati membri. I paesi economicamente più solidi sono anche i maggiori produttori di rifiuti: alla fine degli anni '80, Germania, Francia, Regno Unito e Italia, coprivano una quota dell'85% delle quantità totali prodotte nella Comunità (78% in volume per i rifiuti pericolosi) contro il 5% (4% per i rifiuti pericolosi) di Irlanda, Danimarca, Portogallo, Grecia e Spagna. Si calcola che, mediamente, il 68,7% dei rifiuti domestici sia smaltito in discariche, il 17,7% mediante combustione, il 5% con il compostaggio e 1'8,6% attraverso altri sistemi come ad esempio con il riciclaggio.

Nelle aree più densamente popolate della Comunità, lo smaltimento in discariche urta contro limiti ben precisi. In altre regioni, che dispongono ancora di aree sufficienti, questa rimane una soluzione possibile che a lungo termine presenta però dei limiti a causa del rischio di inquinamento delle acque e dei suoli e delle proteste delle popolazioni locali. Il ricorso a tale alternativa dipenderà dall'eventuale disponibilità di siti ben progettati di favorevole ubicazione e dall'eventuale pretrattamento di determinati tipi di rifiuti prima dello smaltimento definitivo.

In molti casi la combustione rappresenta un'opzione che ha il vantaggio del recupero energetico. Tale soluzione richiede tuttavia investimenti per evitare emissioni tossiche, oltre a una corretta progettazione e gestione degli impianti, per i quali è comunque necessaria un'oculata pianificazione degli spazi.

L'approccio migliore per ridurre la quantità di rifiuti prodotti consiste nella limitazione dell'impiego di materiali di imballaggio e, soprattutto, nel riciclaggio. Il recupero offre grandi possibilità di riduzione di sostanze nocive. Ogni tonnellata di carta prodotta con carta riciclata anziché con legno riduce il consumo energetico da circa un quarto fino a tre quinti e le emissioni dannose del 75%. Il recupero di carta e cartone come pure il riciclaggio del vetro meritano dunque la massima priorità. Negli Stati membri l'aliquota di recupero varia, per la carta e i cartoni tra il 28 e il 53% e (media CE: 49,6%) e, per il vetro, tra il 21 e il 70%.

Sul piano comunitario si perseguono, in materia di economia dei rifiuti, cinque obiettivi di fondo:

- eliminazione del problema alla fonte promuovendo tecnologie ovvero processi compatibili con l'ambiente e a ridotta produzione di rifiuti nonché la fabbricazione di prodotti ecologici e riciclabili,
- promozione del riutilizzo, in particolare il recupero e il riciclo dei rifiuti come materie prime,
- una più efficace eliminazione dei rifiuti mediante più severi interventi di controllo ambientale sul piano europeo, soprattutto sotto forma di disposizioni legislative,
- l'inasprimento delle norme sul trasporto di rifiuti pericolosi,
- il risanamento delle aree contaminate.

Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti nello spazio comunitario senza frontiere interne, si sta elaborando, nel quadro di tale strategia, un approccio secondo il quale i rifiuti devono essere eliminati negli impianti più vicini al luogo di produzione. Tale sistema dovrebbe essere attuato mediante piani di gestione dei rifiuti a cura di ciascuno Stato membro.

I programmi comuni di ricerca si propongono di ridurre la quantità di rifiuti non riciclabili e di utilizzare metodi per il riutilizzo di rifiuti industriali e domestici nonché per l'impiego dei rifiuti in agricoltura o a fini energetici.

4.2 Disposizioni vigenti

La direttiva 75/442/CEE fissa i principi di base in materia di raccolta, smaltimento, recupero e ritrattamento dei rifiuti. Questo testo è stato completato nel 1978 dalla direttiva 78/319/CEE sui rifiuti tossici e pericolosi, che comprende un elenco delle sostanze tossiche e pericolose ripartite in 27 categorie. Viene prescritto l'obbligo per gli Stati membri di garantire che i rifiuti di questo tipo siano stoccati e manipolati solo in aziende autorizzate. I costi di smaltimento dei rifiuti non coperti da un'eventuale recupero degli stessi, sono imputati in base al principio della responsabilità dell'inquinatore.

Il settore "sostanze tossiche e pericolose" comprende inoltre le seguenti direttive specifiche per le sostanze non comprese nell'elenco della direttiva 78/319/CEE:

- eliminazione degli olii usati (Dir. 75/439/CEE)
- policlorobifenili e policlorotrifenili (Dir. 76/403/CEE).
- Rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio (Dir. 78/176/CEE). Una modifica introdotta con la direttiva 89/428/CEE (G.U. L 201 del 14.7.1989, pag. 56) che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio, è stata dichiarata nulla e non avvenuta da una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee dell'11 giugno 1991, pronunziata a seguito di un ricorso del Parlamento europeo e della Commissione contro il Consiglio dei Ministri. Per la direttiva era stata individuato quale base giuridica l'art. 130S del Trattato CEE. La Corte ha al riguardo ritenuto che fosse applicabile l'art. 100A del Trattato (concernente l'instaurazione del mercato interno), che prevede la procedura di cooperazione fra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione. Nel frattempo è stata emanata la direttiva 92/112/CEE.
- Utilizzo dei fanghi di depurazione nell'agricoltura (Dir. 86/278/CEE). La normativa detta disposizioni comuni per la tutela dei suoli e contro un uso incontrollato dei fanghi di depurazione.
- Prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (Dir. 89/369/CEE); riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani già esistenti (Dir. 89/429/CEE).
 Le due direttive regolano lo smaltimento del 25% dei rifiuti urbani prodotti nella Comunità.
 Essa prevede determinate norme di emissione per i metalli pesanti, l'acido cloridrico, l'acido fluoridrico, il biossido di zolfo e le polveri, in funzione delle dimensioni degli impianti di incenerimento. Per gli impianti di maggiori dimensioni sono previste norme più rigide. Per

quelli già esistenti è previsto l'adeguamento in due tappe alle norme di emissione prescritte per gli impianti di nuova costruzione.

- Pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose (Dir. 91/157/CEE). La direttiva è nata a seguito di un'iniziativa del Parlamento europeo. Essa proibisce l'immissione in commercio di batterie ed accumulatori che contengano una determinata percentuale di sostanze pericolose. Per assicurare il riciclaggio e lo smaltimento controllato delle batterie ed accumulatori usati, gli Stati membri dovranno adottare idonee misure che prevedano appositi contrassegni nonché la raccolta differenziata.

E' opportuno ricordare la direttiva 84/631/CEE, detta "Dopo Seveso", sulla sorveglianza e il controllo nella Comunità dei trasporti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, nella elaborazione della quale il Parlamento europeo ha avuto un ruolo determinante. Tale direttiva fa seguito al caso Seveso, quando i fusti di diossina vennero trasportati all'interno della Comunità senza le più elementari misure di precauzione. Per evitare il ripetersi in futuro di tali pratiche, la direttiva istituisce meccanismi di monitoraggio e di controllo.

Nell'ambito della procedura di codecisione e grazie alla positiva azione del comitato di conciliazione il Consiglio e il Parlamento europeo hanno adottato la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Come prima priorità viene indicata la prevenzione e, tra i vari tipi di gestione dei rifiuti di imballaggio, paritariamente il riutilizzo e le varie forme di recupero (sia materiale che termico). Agli Stati membri incombe il compito di recuperare entro cinque anni almeno il 50% e fino al 65% in peso del volume dei rifiuti di imballaggio (anche tramite il recupero termico sotto forma di incenerimento dei rifiuti) e riciclare almeno il 25% e fino al 45% in peso di tutti i materiali di imballaggio con un minimo del 15% in peso per ciascun materiale. Sono previste comunque disposizioni derogatorie da tali obblighi per la Grecia, l'Irlanda e il Portogallo. Poiché tale direttiva comprende tutte le forme di imballaggio, la direttiva sull'imballaggio dei prodotti alimentari liquidi deve essere annullata.

Per quanto riguarda l'incenerimento dei rifiuti pericolosi è stata adottata la direttiva 94/67/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 34), la quale prescrive azioni e procedure tramite le quali possono essere eliminate o almeno ridotte le conseguenze negative dell'incenerimento di sostanze pericolose sull'ambiente e la salute. A tal fine nella direttiva sono previste le condizioni per la gestione degli impianti di incenerimento dei rifiuti ed i valori limite per le emissioni.

Per quanto attiene alle discariche di rifiuti la Commissione ha presentato una proposta di direttiva sul tale argomento (COM(91) 102 modificata con il COM(93) 275 - GU C 212 del 5 agosto 1993) che prevede una classificazione delle discariche e la creazione di procedure armonizzate in materia di autorizzazione, controllo e sorveglianza per l'armonizzazione delle norme in materia di discariche dei rifiuti negli Stati membri.

Sul piano internazionale, nel 1989 la Comunità ha firmato la Convenzione di Basilea sul controllo dei trasporti transfrontalieri di rifiuti pericolosi. Il mercato unico del 1993 richiederà una revisione della direttiva sul trasporto di rifiuti pericolosi. In tale contesto la Comunità ha convenuto, nel quadro dei nuovi negoziati sulla Convenzione di Lomé, di vietare tutte le esportazioni di rifiuti provenienti dalla Comunità verso i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico; questi paesi vietano a loro volta ogni importazione di rifiuti, indipendentemente dalla loro provenienza.

Il Consiglio ha emesso un regolamento (CEE) n. 259/93 sulla sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30 del 6.2.1993).

L'8 febbraio 1995 la Commissione ha deciso di proporre un regolamento sui trasporti di rifiuti che dovrebbero essere riutilizzati negli Stati terzi. Obiettivo principale di tale proposta è quello di consentire agli Stati riceventi un efficace controllo delle importazioni di rifiuti senza intervenire negli scambi legittimi di prodotti riciclabili.

4.3 Ruolo del Parlamento europeo

In una importante risoluzione sulla gestione dei rifiuti e il problema delle vecchie discariche (G.U. C 190 del 20.7.1987, pag. 154) il Parlamento europeo chiede tra l'altro alla Commissione di mettere a punto una strategia comunitaria specifica per la gestione delle "piccole quantità di rifiuti pericolosi" provenienti da laboratori di ricerca, piccole imprese nonché di origine domestica e agricola.

In una risoluzione del Parlamento europeo su una politica dei rifiuti tossici urbani (G.U. C 235 del 12.9.1988) si invita fra l'altro la Commissione ad elaborare una strategia per lo smaltimento ottimale dei rifiuti domestici nel quadro di una politica europea di eliminazione dei rifiuti, sfruttando le possibilità di riciclaggio e di recupero energetico, e prevedendo anche il pagamento di cauzioni per i rifiuti plastici nonché la messa al bando del cadmio nel quadro dell'eliminazione degli additivi pericolosi.

In un'altra risoluzione su una "strategia comunitaria di gestione dei rifiuti" (G.U. C 72 del 18.3.1991, pag. 34) il Parlamento esorta la Commissione a presentare proposte normative che disciplinino i quantitativi, il trasporto, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti. Il Parlamento europeo propugna inoltre l'istituzione di un centro europeo di consulenza nel settore dell'economia dei rifiuti per fornire, da un lato, consulenze agli enti locali dei vari Stati membri e, dall'altro, controllare in modo più efficace la trasposizione delle direttive negli ordinamenti nazionali.

In una ulteriore risoluzione sull'esigenza di sviluppare una strategia comunitaria nel settore dei rifiuti (GU C 128 del 9.5.1994) il Parlamento europeo si è dichiarato favorevole al potenziamento di tale strategia e ha invitato la Commissione ad elaborare proposte in questo senso tenendo conto in particolare della prevenzione e del recupero dei rifiuti, nonché dell'impiego di strumenti economici e fiscali.

In una risoluzione concernente le esportazioni di rifiuti tossici del 18.11.1993 (GU C 329 del 6.12.1993, pag. 272) il Parlamento denuncia il caso della società svizzera Refonda che esportava rifiuti tossici in Portogallo per ricordare la problematica delle esportazioni di rifiuti tossici ed invitare la Commissione ad adottare misure atte a garantire un'adeguato controllo di tali esportazioni.

PRINCIPALI ATTI NORMATIVI COMUNITARI NEL SETTORE DELLO SMALTIMENTO E RICICLO DEI RIFIUTI

Anno	Provvedimento	Titolo (abbreviato)	Posizione del PE	Entrata in vigore ⁽¹⁾
1975	Dir.75/439/CEE G.U.L 194/31 del 25.7.1975	Eliminazione degli oli usati	G.U. C 85/6 del 18.7.1974	18.6.1977
(ultima mod. 1991)	Dir.91/692/CEE G.U. L 377/48 del 31.12.1991		G.U. C 19/587 del 28.1.1991	
1975	Dir. 75/442/CEE G.U. L 194/47 del 25.7.1975	Rifiuti	G.U. C 32/36 dell'11.2.1975	18.7.1977
(ultima mod. 1991)	Dir. 91/156/CEE G.U. L 78/32 del 26.3.1991		G.U. C 158/232 del 26.6.1989	1.4.1993
1976	Dir. 76/403/CEE G.U. L 108/41 del 26.4.1976	Smaltimento dei policlorobifenili e dei policlorotrifenili	G.U. C 157/87 del 14.7.1975	9.4.1978
(ultima mod. 1991)	Dir. 91/692/CEE G.U. L 377/48 del 31.12.1991		G.U. C 19/587 del 28.1.1991	···
1978	Dir. 78/176/CEE G.U. L 54/19 del 25.2.1978	Produzione di biossido di titanio		22.2.1979
(ultima mod. 1992)	Dir. 92/112/CEE G.U. L 409/11 del 31.12.1992		GU. C 94/158 del 13.4.1992 G.U. C 305 del 23.11.1992	15.6.1993
1978	Dir. 78/319/CEE G.U. L 84/43 del 31.3.1978	Rifiuti tossici e nocivi	G.U. C 30/27 del 17.2.1977	22.3.1980
(ultima mod. 1991)	Dir. 91/692/CEE G.U. L 377/48 del 31.12.1991		G.U. C 19/587 del 28.1.1991	
1984	Dir. 84/631/CEE G.U. L 326/31 del 13.12.1984	Sorveglianza e controllo all'interno della Comunità delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi	G.U. C 184/50 dell'11.7.1983	1.10.1985
(ultima mod. 1991)	Dir. 91/692/CEE G.U. L 377/48 del 31.12.1991		G.U. C 19/587 del 28.1.1991	

Anno	Provvedimento	Titolo (abbreviato)	Posizione del PE	Entrata in vigore ⁽¹⁾
1986	Dir. 86/278/CEE G.U. L 181/6 del 4.7.1986	Fanghi di depurazione in agri- coltura	G.U. C 77/136 del 19.3.1984	4.7.1989
(ultima mod. 1991)	Dir. 91/692/CEE G.U. L 377/48 del 31.12.1991		G.U. C 19/587 del 28.1.1991	
1989	Dir. 89/369/CEE G.U. L 163/32 del 14.6.1989	Nuovi impianti di combustione per rifiuti urbani	G.U. C 69/219 del 20.3.1989	1.12.1990
1989	Dir. 89/429/CEE G.U. L 203/50 del 15.7.1989	Impianti di combustione per rifiuti urbani già in attività	G.U. C 69/223 del 20.3.1989	1.12.1990
1991	Dir. 91/157/CEE G.U. L 78/38 del 26.3.1991	Batterie e accumulatori	G.U. C 158/209 del 26.6.1989	18.9.1992
1991	Dir. 91/271/CEE G.U. L 135/40 del 30.5.1991	Trattamento di acque di scarico urbane	G.U. C 260/185 del 15.10.1990	30.6.1993
1991	Dir. 91/689/CEE G.U. L 377/20 del 31.12.1991	Rifiuti pericolosi	G.U. C 158/238 del 26.6.1989	12.12.1993
(ultima mod. 1994)	Dir. 94/31/CEE G.U. L 168/28 del 2.7.1994			
1993	Regolamento (CEE) n. 259/93 G. U. L 30/1 del 6.2.1993	Spedizioni di rifiuti all'interno della CEE, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio	G.U. C 94/276 del 13.4.1992 G.U. C 42/82 del 15.2.1993	9.2.1993
1994	Dir. 94/62/CEE G.U. L 365 /10 del 31.12.1994	Imballaggi e rifiuti di imballaggio	G.U. C 194/154 del 19.7.1993 G.U. C 205/163 del 25.7.1994	
1994	Dir. 94/67/CEE G.U. L 365/34 del 31.12.1994	Incenerimento dei rifiuti pericolosi	G.U. C 115/90 del 26.4.1993 G.U. C 341 del 15.12.1994	

⁽¹⁾ Termine di recepimento negli ordinamenti nazionali.

5. SOSTANZE CHIMICHE, RISCHI INDUSTRIALI E BIOTECNOLOGIA

5.1 Introduzione

L'attività umana comporta talvolta grandi rischi sia per l'ambiente sia per la salute della popolazione. Riportiamo qui di seguito, riunite in gruppi, una serie di disposizioni legislative che tengono conto di questi rischi e puntano sulla prevenzione e sull'obiettivo di assicurare un'ampia tutela degli utenti e dei consumatori.

5.2 Disposizioni applicabili

5.2.1 Le sostanze pericolose

Ancor prima che si concepisce una politica dell'ambiente, il Consiglio aveva adottato, nel giugno 1967, la direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative sulla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose, modificata da ultimo dalla direttiva 92/32/CEE (nuova proposta della Commissione per la codificazione e la modifica della direttiva: COM(93) 638 - modificata: COM(94) 103). Con tali misure si mira ai seguenti obiettivi:

- assicurare un'adeguata protezione della popolazione e dell'ambiente dai potenziali rischi connessi con le sostanze chimiche;
- stabilire una procedura uniforme di notifica per le nuove sostanze chimiche nonché norme sugli imballaggi e sull'etichettatura provvisoria per le sostanze pericolose;
- introdurre un segnale di pericolo per le sostanze pericolose per l'ambiente;
- ridurre al minimo il numero degli esperimenti su animali.

La direttiva in quanto tale crea un unico "varco" attraverso il quale tutte le nuove sostanze chimiche devono passare prima di essere immesse nel mercato comunitario, consentendo di verificarne i potenziali effetti per la popolazione e l'ambiente. Questo obiettivo è raggiunto imponendo ai produttori o agli importatori l'obbligo di notificare questi prodotti, fornendo fra l'altro informazioni sui quantitativi di produzione, l'impiego, le misure di sicurezza, i risultati delle prove tossicologiche ed eco-tossicologiche, nonché sulle possibilità di neutralizzarne gli effetti. Analisi più rigorose si impongono nel caso di sostanze la cui produzione supera le 100 tonnellate all'anno o un totale di 500 tonnellate, nonché anche quando le vendite superano le 1.000 tonnellate all'anno oppure un totale di 5.000 tonnellate.

Tali norme sono applicabili a tutte le sostanze chimiche immesse per la prima volta sul mercato comunitario dopo il 18 settembre 1981.

Tutto ciò comunque rappresenta soltanto una parte delle direttiva, dato che questa prevede anche la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche già esistenti. Tutte le sostanze presenti sul mercato tra il 1° gennaio 1971 e il 18 settembre 1981 figurano nell'inventario europeo delle sostanze chimiche commercializzate (EINECS). Si tratta di un registro unico nel suo genere che riporta oltre 100.000 sostanze chimiche, 2.500 delle quali sono state finora riconosciute come pericolose e come tali classificate ed etichettate. Delle rimanenti probabilmente altre 20.000

38

risulteranno pericolose. Tuttavia, l'esame e la valutazione di tutte le sostanze richiederà probabilmente ancora diversi anni di lavoro.

Con il regolamento (CEE) n. 793/93, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti, si intende rendere possibile, a livello comunitario, una valutazione sistematica dei rischi legati alle sostanze elencate nell'EINECS (con il regolamento (CE) n. 1488/94 - GU L 161 del 29.6.1994, pag. 3 - sono stati stabiliti i principi per tale valutazione).

Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno approvato la direttiva 94/48/CE (GU L 331 del 21.12.94, pag. 7), elaborata nell'ambito del piano di azione 1990-1994 e del programma "l'Europa contro il cancro", e volta a limitare l'immissione sul mercato e l'uso di sostanze cancerogene, mutagene e teratogene, nonché di taluni idrocarburi clorurati alifatici e oli di catrame.

Con la direttiva 76/769/CEE, da ultimo modificata dalla direttiva 94/60/CE, la Comunità ha limitato l'impiego di altre sostanze e preparati pericolosi, tra cui:

- I PCB e i PCT: i policlorodifenili (PCB) e i policlorotrifenili (PCT), utilizzati come componenti nei trasformatori elettrici, in caso di incendio possono trasformarsi in diossina (come è accaduto a Seveso). Già nel 1976 la Comunità ha emanato la direttiva 76/403/CEE (GU L 108 del 26.4.1976, pag. 41) con cui si chiedeva agli Stati membri di vietare lo smaltimento e lo scarico incontrollati o l'abbandono degli oggetti e apparecchi contenenti PCB e PCT. Queste sostanze figurano altresì nella direttiva 76/769/CEE riguardante l'immissione sul mercato e l'uso di talune sostanze e preparati pericolosi (di tale direttiva è stata nel frattempo approvata la 14ª modifica: direttiva 94/60/CE GU L 365 del 31.12.1994, pag. 1).
- I PCP: con la direttiva 91/173/CEE recante nona modifica della direttiva 76/769/CEE è stato limitato l'uso del pentaclorofenolo (PCP) poiché tale sostanza chimica, impiegata ad esempio in prodotti per la conservazione del legno, è considerata cancerogena. Con una sentenza della Corte di giustizia europea del 17.5.1994, su iniziativa della Francia è stato proibito alla Repubblica federale di Germania, che già prima dell'emanazione di questa direttiva aveva stabilito per il PCP un limite dello 0,01%, di fissare un limite nazionale più severo rispetto alla direttiva stessa (causa C-41/93), dopo che in precedenza la Commissione aveva autorizzato una deroga a norma dell'articolo 100 A, paragrafo 4, del trattato CEE.
- L'amianto: nella quinta modifica della direttiva 76/769/CEE (83/478/CEE, GU L 263 del 24.9.1983, pag. 33) l'amianto viene definito sostanza pericolosa ai sensi della direttiva originaria. Con la direttiva 91/382/CEE (GU L 206 del 29.7.1991, pag. 16) si è voluto proteggere i lavoratori dai rischi connessi a tale sostanza. La direttiva del 03.12.1991 (91/659, GU L 363 del 31.12.1991, pag. 36), concernente l'adeguamento dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE, comporta un'ulteriore limitazione dell'immissione sul mercato e dell'impiego dell'amianto.
- I pesticidi: i prodotti fitosanitari hanno dato luogo ad una duplice azione. La prima (direttiva 76/895/CEE), basata sull'articolo 43 del Trattato CEE relativo alla politica agricola comune, fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentiti sugli e negli ortofrutticoli (GU L 340 del 9.12.1976). La seconda azione, basata unicamente sull'articolo 100 del trattato CEE relativo all'armonizzazione delle legislazioni, concerne il divieto di immissione sul mercato e di impiego dei prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (GU L 33 dell'8.2.1979). L'elenco allegato alla direttiva comprende le classi di prodotti vietati, vale

39

a dire i composti del mercurio e i composti organoclorati persistenti (aldrin, dieldrin, clordan, endrin, DDT, ecc.). L'allegato di questa direttiva viene continuamente aggiornato sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche e tecniche.

Il 15.7.1991 il Consiglio ha adottato una nuova direttiva, 91/414/CEE, sull'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1; l'allegato VI alla direttiva è stato stabilito con la direttiva 94/43/CE - GU L 227 del 1.9.1994, pag. 31). Si intende così creare premesse unitarie per l'ammissione dei prodotti fitosanitari e la relativa procedura. La direttiva integra le disposizioni in merito alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei pesticidi.

5.2.2 I detergenti

Già nel 1973 sono state adottate due direttive, l'una che fissa il tasso medio di biodegradabilità degli agenti di superficie (Dir. 73/404/CEE), l'altra relativa ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi anionici (Dir. 73/405/CEE). L'obiettivo è quello di evitare la formazione di grosse quantità di schiuma che limitano il contatto tra l'acqua e l'aria e compromettono la fotosintesi necessaria alla vita della flora acquatica. Si è altresì tenuto conto del rischio di eutrofizzazione dell'acqua dovuto all'apporto di fertilizzanti sotto forma di fosfati utilizzati nella produzione di detersivi.

5.2.3 Rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali

Dopo l'incidente di Seveso, la Comunità ha adottato provvedimenti volti a prevenire altri gravi incidenti e a limitarne le conseguenze. La direttiva 82/501/CEE, aggiornata nel 1987, impone indistintamente ai fabbricanti di tutti gli Stati membri l'obbligo di informare le autorità sulle sostanze, le installazioni e i possibili rischi di gravi incidenti. Inoltre essa impone agli Stati membri l'obbligo di informare le persone a rischio e alla Commissione di tenere un registro degli incidenti gravi verificatisi, che contenga anche un'analisi delle cause e ragguagli circa i provvedimenti adottati. Iscrivendosi nell'ambito del Trattato CEE, questa direttiva non si applica né alle attività CECA né alle installazioni nucleari.

Una modifica di questa direttiva (Dir. 88/610/CEE) ne estende l'applicazione anche al deposito di prodotti chimici pericolosi, siano essi provvisti o meno di imballaggio, in qualsivoglia luogo. Inoltre le norme riguardanti l'informazione dell'opinione pubblica vengono rese più rigorose: si stabilisce infatti il livello minimo di informazioni da diffondere circa, ad esempio, la natura dei rischi per la popolazione e l'ambiente, i provvedimenti da adottare in caso di incidente, i piani di emergenza esistenti e le disposizioni riguardanti l'accesso a ulteriori informazioni.

Un'ulteriore modifica della direttiva Seveso 82/501/CEE deve puntare, secondo la proposta della Commissione, a precisare meglio le disposizioni della direttiva stessa, a migliorare la gestione del rischio in caso di incidenti e a procedere ad un riesame dei piani regolatori (COM(94) 4 - GU C 106 del 14.4.1994).

5.2.4 Biotecnologia

Il 23 aprile 1990 il Consiglio ha adottato le direttive 90/219/CEE e 90/220/CEE (entrambe modificate nel 1994) riguardanti, la prima, l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e, la seconda, l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

La prima delle due direttive prevede misure di controllo dell'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati (MGM), ad esempio nel settore della ricerca e sviluppo. In particolare è previsto un sistema di notifica di tali attività, l'attuazione di specifiche misure di contenimento a seconda del tipo di microorganismo e del tipo di attività, nonché misure da adottare in caso di incidente e misure di gestione dei rifiuti.

La seconda direttiva punta ad un impiego sicuro (emissione deliberata nell'ambiente) degli organismi geneticamente modificati (OGM) e prevede, all'occorrenza, un sistema di notifica e di consenso che segue procedure diverse a seconda se l'emissione ha luogo a scopo di ricerca e sviluppo oppure per immettere sul mercato prodotti contenti OGM.

Dopo il programma per la ricerca e lo sviluppo tecnologico nel settore della biotecnologia BRIDGE (1990-1994) (GU L 360 del 9.12.1989, pag. 32) il Consiglio ha ora approvato un nuovo programma nel settore della biotecnologia (decisione 94/912/CE, GU L 361 del 31.12.1994, pag. 25) che si estende fino al 1998 ed ha una dotazione di 552 milioni di ecu. Il programma specifico si fonda sulla decisione 1110/94/CE (GU L 126 del 18.5.1994, pag. 1) relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, e ne dispone l'attuazione nel campo d'azione della biotecnologia.

5.2.5 Esportazione ed importazione di sostanze pericolose

Il regolamento (CEE) 2455/92 del Consiglio del 23.7.1992 (GU L 251 del 29.8.1992, pag. 13) modifica il regolamento 1734/88 relativo all'esportazione e importazione di determinati prodotti chimici pericolosi da e verso la Comunità. Il nuovo regolamento prevede una procedura comune di notifica e un sistema comune di informazione per quanto concerne le importazioni e le esportazioni. Il regolamento è stato poi modificato dai regolamenti (CE) n. 3135/94 e n. 41/94 (GU L 332 del 22.12.1994, pag. 1, e GU L 8 del 12.1.1994, pag. 1) che hanno ampliato l'elenco delle sostanze chimiche pericolose per la cui esportazione o importazione sussiste l'obbligo di notifica.

PRINCIPALI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE COMUNITARIE IN MATERIA DI SOSTANZE CHIMICHE, RISCHI INDUSTRIALI E BIOTECNOLOGIA

Anno	Provvedimento	Titolo (abbreviato)	Posizione del PE	Entrata in vigore ⁽¹⁾
1967	Dir. 67/548/CEE GU L 196 del 16.8.1967	Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'eti-	GU 209 dell'11.12.1965	1.1.1970
1992 (ultima modifica)	Dir. 92/32/CEE GU L 154 del 5.7.1992	chettatura delle sostanze pericolose		
1973	Dir. 73/404/CEE GU L 347 del 17.12.1973	Ravvicinamento delle legislazioni sui detergenti	GU C 10 del 5.2.1972	30.6.1975
1986 (ultima modifica)	Dir. 86/094/CEE GU L 80 del 25.3.1986			
1973	Dir. 73/405/CEE GU L 347 del 17.12.1973	Ravvicinamento delle legislazioni sui metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi anionici	GU C 10 del 5.2.1972	26.5.1975
1982 (ultima modifica)	Dir. 82/243/CEE GU L 109 del 22.4.1982			
1976	Dir. 76/769/CEE GU L 262 del 27.9.1976	Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e ammi- nistrative relative alle restrizioni in		
1994 (ultima modifica)	Dir. 94/60/CE GU L 365 del 31.12.1994	materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e pre- parati pericolosi	GU C 44 del 14.2.1994 GU C 323 del 21.11.1994	
1982	Dir. 82/501/CEE GU L 230 del 5.8.1982	Rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali	GU C 175 del 14.7.1980	8.1.1984
1991 (ultima modifica)	Dir.91/692/CEE GU L 377 del 31.12.1991		GU C 19 del 28.1.1991	
1982	Dir. 82/883/CEE GU L 378 del 31.12.1982	Vigilanza e controllo degli ambien ti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio		9.12.1984

Anno	Provvedimento	Titolo (abbreviato)	Posizione del PE	Entrata in vigore ⁽¹⁾
1984	Dir. 84/156/CEE GU L 74 del 17.3.1984	Valori limite e obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini		18.3.1986
1991 (ultima modifica)	Dir. 91/692/CEE GU 377 del 31.12.1991	den elements des elements	GU C 19 del 28.1.1991	
1988	Regolamento CEE n. 1734/88 GU L 155 del 22.6.1988	Esportazioni e importazioni della Comunità di taluni prodotti chimici pericolosi	GU C 281 del 19.10.1987	22.6.1989
1992 (ultima modifica)	Regolamento CEE n. 2455/92 GU L 251 del 29/8/1992		GU C 305 del 25.11.1991	28.11.1992
1989	Dir. 89/428/CEE GU L 201 del 14.7.1989	Armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'elimi- nazione, dell'inquinamento pro- dotto dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio	GU C 158 del 26.6.1989	31.12.1989
1989	Regolamento CEE n. 428/89 GU L 50 del 22.2.1989	Esportazione di taluni prodotti chimici		22.2.1989
1990	Dir. 90/219/CEE GU L 117 dell'8.5.1990	Impiego confinato di microrga- nismi geneticamente modificati	GU C 96 del 17.4.1990	23.10.1991
(1994 ultima modifica)	Dir. 94/51/CE GU L 297 del 18.11.1994			
1990	Dir. 90/220/CEE GU L 117 dell'8.5.1990	Emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati	GU C 96 del 17.4.1990	23.10.1991
(1994 ultima modifica)	Dir. 94/15/CE GU L 103 del 22.04.1994			
1991	Dir. 91/414/CEE GU L 230 del 19.8.1991	Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari	GU C 72 del 18.3.1991	
(1994 ultima modifica)	Dir. 94/79/CE GU L 354 del 31.12.1994			

43

Anno	Provvedimento	Titolo (abbreviato)	Posizione del PE	Entrata in vigore ⁽¹⁾
1992	Regolamento CEE n. 2455/92 GU L 251 del 29.8.1992	Esportazioni e importazioni comu- nitarie di taluni prodotti chimici pericolosi	GU C 305 del 25.11.1991	28.2.1993
1994 (ultima modifica)	Regolamento CE n. 3135/94 GU L 332 del 22.12.1994		GU C 91 del 28.3.1994 GU C 341 del 5.12.1994	
1993	Regolamento CEE n. 793/93 GU L 84 del 5.4.1993	Valutazione e controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti	GU C 280 del 28.10.1991 GU C 337 del 21.12.1992	5.6.1993

^{(1) &}quot;Entrata in vigore" indica per le direttive il momento del recepimento nel diritto nazionale.

6. RUMORE

6.1 Introduzione

Soprattutto nei paesi altamente industrializzati, che hanno una forte intensità di traffico, il rumore è considerato un fattore nocivo che incide considerevolmente sulla qualità della vita. Benché il grado di disturbo acustico dipenda in gran parte da fattori psico-sociologici, non vanno sottovalutati gli effetti sulla salute connessi con livelli di rumore continuativamente elevati. Si è potuto ad esempio dimostrare che i valori pressori di quanti abitano in strade con traffico intenso risultano più elevati; l'inquinamento acustico può quindi ulteriormente aggravare il problema sanitario, già di per sé rilevante, rappresentato dall'ipertensione, soprattutto per i soggetti esposti al rumore sia nel luogo di lavoro che in ambito domestico. Inoltre, occorre tener conto delle conseguenze per il mondo animale, dato che talune specie di fauna sono caratterizzate da un'ipersensibilità al rumore.

Secondo uno studio dell'OCSE, degli 826 milioni di persone abitanti nei paesi aderenti all'organizzazione ca. il 50% sono esposti a un rumore da traffico superiore ai 55 dB(A) e circa il 16% a oltre 65 dB(A). In Francia e in Germania, rispettivamente il 25% e il 15-20% della popolazione cittadina è costretta a subire un livello di rumore di 65 dB(A). Ad esempio in Germania la metà della popolazione si sente molestata dal rumore del traffico stradale, e un cittadino su cinque si ritiene addirittura fortemente danneggiato.

Non è stato finora possibile conseguire riduzioni durature dei livelli di inquinamento acustico. Se per gli autoveicoli e gli aerei è stato possibile ridurre le emissioni sonore mediante l'introduzione di valori limite e il loro graduale abbassamento, il contemporaneo incremento del traffico stradale e aereo ha tuttavia permesso solo di rallentare il ritmo di aumento dei livelli di rumore. Il crescente numero di autovetture e aerei di nuova immatricolazione fa prevedere un ulteriore aumento delle fonti inquinanti.

Il rumore può provocare un deterioramento delle condizioni abitative e della qualità della vita e non si escludono effetti sulla salute, quali lo stress e l'insonnia.

La lotta contro i rumori viene affrontata in tre modi:

- agendo sulle fonti, ad esempio mediante l'abbattimento delle emissioni sonore dei veicoli, delle macchine edili, degli elettrodomestici ecc., nonché attraverso una standardizzazione dei metodi di rilevamento;
- riducendo il disturbo causato dal rumore mediante una netta separazione geografica tra aree residenziali e zone industriali;
- adottando misure cosiddette di protezione passiva, ad es. le barriere fonoassorbenti lungo le autostrade.

La lotta contro il rumore è stata già contemplata in cinque programmi di azione per la tutela dell'ambiente. Nel quinto programma d'azione, accanto alla creazione di un catasto dei rumori (entro il 1994) e a programmi per la lotta contro il rumore (entro il 1995), vengono annunciate nuove riduzioni delle emissioni rumorose degli autoveicoli, degli aerei e delle macchine.

E' necessario che l'abbassamento dei valori limite per le emissioni sonore introdotto dalle direttive venga reso noto tempestivamente ai fabbricanti, in modo che possano prepararsi per tempo. Poiché per i nuovi prodotti è inevitabile un certo ritardo prima che le misure contro il rumore acquistino efficacia, è necessario introdurre valori limite per i prodotti già in commercio. Si dovrebbe al riguardo prevedere la possibilità di controlli, come già avviene per gli autoveicoli.

Nel quadro della politica comunitaria di lotta contro il rumore, risultano indispensabili gli incentivi economici al mercato. Sono ipotizzabili le seguenti misure:

- contributi all'acquisto di prodotti a bassa rumorosità,
- norme che prescrivano l'obbligo di informazione sul prodotto,
- tasse sul rumore in base al principio della responsabilità dell'inquinatore,
- introduzione di licenze per il rumore,
- sovvenzionamento allo sviluppo industriale di prodotti a bassa rumorosità.

6.2 Disposizioni applicabili

Sul rumore sono state emanate varie direttive. Valori massimi di emissione sono stati fissati, fra l'altro, per gli autoveicoli, i motocicli, i trattori agricoli e forestali, gli elettrodomestici, le macchine per movimento terra, le macchine e gli attrezzi per l'edilizia, i tosaerba e gli aerei civili subsonici.

Particolare attenzione è stata prestata al traffico stradale e aereo a causa dei notevoli inconvenienti che ne derivano per l'uomo sotto forma di inquinamento acustico.

6.2.1 Autoveicoli

La direttiva del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e ai dispositivi di scappamento dei veicoli a motore (70/157/CEE) si applica a tutti i veicoli in grado di superare la velocità di 25 km orari. Per le 7 classi di veicoli sono fissati altrettanti valori limite del livello sonoro ammissibile, ad es. 82 dB(A) per le autovetture e 89 dB(A) per gli autocarri con peso massimo superiore alle 3,5 t. Vengono inoltre indicati i metodi di misura ed è prevista anche l'omologazione per i dispositivi di scappamento.

La normativa è stata completata con altre direttive per l'adeguamento al progresso tecnico. Per quanto riguarda i metodi di misura del livello sonoro, esse garantiscono una maggiore rispondenza alle effettive condizioni del traffico. Sono stati inoltre ridotti di 1-5 dB(A) i valori limite del livello sonoro ammissibile.

6.2.2 Aerei

La direttiva del Consiglio per la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici (80/51/CEE) richiede, per autorizzare l'immatricolazione di un aereo, il possesso di requisiti comparabili a quelli di cui all'allegato 16, parte II della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, terza edizione, luglio 1978. La riduzione delle emissioni sonore degli aeromobili viene perseguita sulla base delle norme dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, tenendo conto dei fattori ambientali, della realizzabilità tecnica e delle conseguenze economiche dei relativi provvedimenti.

Oltre a quella sulla limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili civili, la CE ha anche emanato una direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, fra cui rientrano gli aeroporti (85/337/CEE, GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40). In base ad essa, per i grandi progetti in ciascuno Stato membro è prevista una procedura pubblica in cui viene valutata l'incidenza del progetto sull'ambiente.

6.3 Ruolo del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo ha emesso vari pareri sulle direttive, sottolineando costantemente la necessità di una più accentuata riduzione dei valori limite e di un affinamento dei metodi di misura. Secondo il Parlamento, nel settore del traffico aereo occorre esaminare la possibilità, per le zone residenziali ubicate in prossimità degli aeroporti, di introdurre il divieto di voli notturni, tasse aeroportuali in funzione del rumore prodotto e l'esclusione di manovre di decollo e atterraggio ad intensità sonora particolarmente elevata. Il Parlamento auspica inoltre che la limitazione delle emissioni sonore riguardi anche gli aerei subsonici militari a reazione.

PRINCIPALI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE COMUNITARIE IN MATERIA DI RUMORE

Anno	Provvedimento	Titolo (abbreviato)	Posizione del PE	Entrata in vigore ⁽¹⁾
1970	Dir. 70/157/CEE GU L 42 del 23.2.1970	Livello sonoro ammissibile e dispositivo di scappamento dei veicoli a motore		
(ultima modifica 1989)	Dir. 89/491/CEE GU L 238 del 15.8.1989			
1978	Dir.78/1015/CEE GU L 349 del 13.12.1978	Livello sonoro ammissibile e dispositivo di scappamento dei motocicli		
(ultima modifica 1989)	Dir. 89/235/CEE GU L 98 dell'11.4.1989			
1979	Dir. 79/113/CEE GU L 33 dell'8.2.1979	Determinazione delle emissioni sonore delle macchine e dei materiali per cantieri		
(ultima modifica 1985)	Dir. 85/405/CEE GU L 233 del 30.8.1985			
1979	Dir. 80/51/CEE GU L 18 del 24.1.1980	Limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici		
(ultima modifica 1983)	Dir. 83/206/CEE GU L 117 del 4.5.1983			
1984	Dir. 84/533/CEE GU L 300 del 19.11.1984	Livello di potenza acustica ammesso per i motocompressori		
(ultima modifica 1985)	Dir. 85/406/CEE GU L 233 del 30.8.1985			23.6.1986
1984	Dir. 84/534/CEE GU L 300 del 19.11.1984	Livello di potenza acustica ammesso per le gru a torre		
(ultima modifica 1987)	Dir. 87/405/CEE GU L 220 dell'8.8.1987		GU C 76 del 1987	26.6.1989

Anno	Provvedimento	Titolo (abbreviato)	Posizione del PE	Entrata in vigore ⁽¹⁾
1984	Dir. 84/535/CEE GU L 300 del 19.11.1984	Livello di potenza acustica ammesso per i gruppi elettrogeni di saldatura		
(ultima modifica 1985)	Dir. 85/407/CEE GU L 233 del 30.8.1985			26.3.1986
1984	Dir. 84/536/CEE GU L 300 del 19.11.1984	Livello di potenza acustica ammesso per i gruppi elettrogeni		
(ultima modifica 1985)	Dir. 85/408/CEE GU L 233 del 30.8.1985			26.3.1986
1984	Dir. 84/537/CEE GU L 300 del 19.11.1984	Livello di potenza acustica ammesso per i martelli demolitori azionati a mano		26.3.1986
(ultima modifica 1985)	Dir. 85/409/CEE GU L 233 del 30.8.1985			26.3.1986
1984	Dir. 84/538/CEE GU L 300 del 19.11.1984	Livello di potenza acustica per i tosaerba		1.7.1987
(ultima modifica 1988)	Dir. 88/181/CEE GU L 81 del 26.3.1988		GU C 281 del 1987	25.3.1988
1986	Dir. 86/594/CEE GU L 344 del 6.12.1986	Emissioni sonore degli apparecchi domestici	GU C 277 del 1983	4.12.1989
1986	Dir. 86/662/CEE GU L 384 del 31.12.1986	Rumore prodotto da escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici (macchine movimento	GU C 66 del 15.3.1982	26.12.1988
(ultima modifica 1989)	Dir. 89/514/CEE GU L 253 del 30.8.1989	terra)		1.1.1990
1989	Dir. 89/629/CEE GU L 363 del 13.12.1989	Emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione	GU C 158 del 26.6.1989	30.6.1990
1992	Dir. 92/14/CEE GU L 76 del 23.3.1992	Limitazione dell'utilizzazione di determinati aerei	GU C 13 del 1992	30.6.1992

^{(1) &}quot;Entrata in vigore": indica per le direttive il momento del recepimento nel diritto nazionale

7. PROTEZIONE DELLA NATURA

7.1 Introduzione

La crescita economica e l'aumento della popolazione hanno portato, nei secoli, a un impoverimento della ricchezza e della varietà della flora e della fauna e degli ecosistemi naturali in Europa. Benché la ripartizione delle superfici comunitarie tra i diversi principali settori di impiego sia rimasta quasi immutata dopo il 1955, aumenta il ritmo della diminuzione e della scomparsa degli habitat naturali. Una significativa percentuale delle specie vegetali e animali note nella Comunità è in pericolo. Oltre 1.000 specie di piante superiori e 153 specie di uccelli sono in grave pericolo o rischiano l'estinzione. Il 20% degli invertebrati e 45 delle 65 specie indigene di pesci d'acqua dolce della Comunità sono in pericolo. Oltre la metà dei mammiferi noti in Francia, nei Paesi Bassi e in Portogallo e oltre 1'80% delle specie di rettili dei Paesi Bassi sono in pericolo.

L'azione della Comunità per la protezione del patrimonio naturale è basata sui seguenti principi:

- preservare il patrimonio genetico non rinnovabile ed evitare il suo impoverimento;
- assicurare il mantenimento dell'equilibrio ecologico globale salvaguardando gli habitat della fauna e della flora;
- sviluppare le motivazioni etiche sottostanti.

Nel 1991 il Consiglio e la Commissione hanno attribuito particolare importanza alla possibilità di un maggiore impiego degli strumenti economici e finanziari in campo ambientale. Il 12 dicembre 1991 il Consiglio ha approvato la creazione di uno strumento finanziario (LIFE) volto a rafforzare l'efficienza delle strutture destinate all'attuazione della politica ambientale. Anche in campo legislativo sono stati compiuti progressi significativi, segnatamente con l'adozione del regolamento che istituisce l'Agenzia europea dell'ambiente e della direttiva sul libero accesso all'informazione. A livello internazionale, la Comunità e gli Stati membri hanno svolto un ruolo importante nella ricerca di soluzioni a problemi mondiali quali i mutamenti climatici globali e la distruzione delle foreste tropicali.

Ciò emerge in modo evidente anche dal Quinto programma d'azione per la protezione ambientale, approvato nel 1993. Tale programma affronta, tra gli altri, problemi ambientali di portata mondiale, concentrandosi su iniziative volte a combattere i mutamenti climatici, la distruzione dello strato di ozono, la diminuzione della varietà delle specie e la progressiva deforestazione in tutto il mondo.

Anche la Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (UNCED), tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992, ha avuto una grande importanza per la politica ambientale. Il vertice di Rio de Janeiro si è concluso con l'adozione della Convenzione quadro sui mutamenti climatici e della Convenzione sulla protezione della biodiversità, ambedue ora convenzioni vincolanti a livello di diritto internazionale, nonché della Dichiarazione di Rio, di una dichiarazione sulle foreste e del programma Agenda 21.

Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla strategia del programma ambientale delle Nazioni Unite (GU C 326 del 6.12.1991, pag. 179), nella quale sollecita gli Stati membri a rivedere le proprie politiche di sviluppo economico alla luce della nuova strategia di conservazione delle risorse naturali illustrata nel documento "Salvare il pianeta", pubblicato il 21 ottobre 1991 dal PNUA (Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente), dall'IUCN

50 PE 165.353

(Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse) e dal WWF (Fondo mondiale per la natura).

Le misure finora attuate dalla Comunità possono essere inserite nell'ambito delle tematiche riguardanti la conservazione dei biotopi e la tutela della fauna e della flora.

7.2 La conservazione dei biotopi

L'azione della Comunità è fondata essenzialmente sulla Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 (GU L 38 del 10.2.1982, pag. 2) relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, cui la Comunità ha aderito e che è entrata in vigore per la Comunità il 1° settembre 1992. Per quanto riguarda l'azione della Comunità al di fuori dell'Europa, è da citare la decisione del Consiglio del 4 settembre 1981 relativa alla Convenzione di Canberra sulla protezione dell'Antartico, nonché la Convenzione di Cartagena del 24 marzo 1983 per la protezione e la valorizzazione dell'ambiente marino nella regione dei Caraibi.

7.3 Le convenzioni internazionali sulla protezione della fauna e della flora

In questo settore le Convenzioni internazionali firmate dalla Comunità sono le seguenti:

- la Convenzione di Bonn del 23 giugno 1979 sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (GU L 210 del 19.7.1982, pag.11);
- la Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, firmata dalla Comunità il 19 settembre 1979 (GU L 38 del 10.2.1982, pag.2);
- la Convenzione di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, firmata dalla Comunità il 3 dicembre 1982 (GU L 384 del 31.12.1982, pag. 7, modificata da ultimo dalla GU L 66 del 10.3 1989, pag. 24);
- la Convenzione di Canberra sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (GU L 252 del 5.9.1981, pag. 27). Il Parlamento ha approvato una risoluzione sui rischi di distruzione dell'ecosistema antartico (GU C 69 del 20.3.1989), nella quale chiede il divieto assoluto di qualsiasi sfruttamento delle risorse minerarie dell'Antartide e l'impegno della Comunità a riconoscere tutta l'Antartide come riserva naturale mondiale:
- la Convenzione di Rio de Janeiro sulla diversità biologica, firmata dalla Comunità nel giugno 1992 (GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1).

La Commissione ha inoltre presentato, il 13 novembre 1991, una proposta di regolamento del Consiglio relativo alla disciplina del possesso e del commercio di esemplari di specie della flora e fauna selvatiche (COM(91) 448 - GU C 26 del 3.2.1992; modificata dal COM(93) 599, poiché la proposta è ora sottoposta alla procedura di codecisione). Tale proposta è volta da un lato ad attuare la Convenzione di Washington (CITES) e, dall'altro, contiene una serie di disposizioni relative ai vari aspetti del commercio delle specie selvatiche animali e vegetali all'interno e

all'esterno della Comunità. La Commissione ha inoltre approvato, il 17 dicembre 1991, un regolamento che modifica l'allegato A di tale convenzione (GU L 349 del 18.12.1991, pag. 13).

7.4 Principali disposizioni e settori

7.4.1 Specie di uccelli selvatici

Nel dicembre 1974 la Commissione ha emesso una raccomandazione agli Stati membri relativa alla protezione degli uccelli e dei loro habitat (GU L 21 del 28.1.1975), con la quale invitava gli Stati membri a aderire a due Convenzioni, la Convenzione di Parigi per la protezione degli uccelli firmata il 18 ottobre 1950 nonché la Convenzione di Ramsar firmata il 2 febbraio 1971 sulla conservazione delle terre umide di importanza internazionale, in particolare come habitat della selvaggina. La Convenzione di Parigi è stata frattanto firmata da Belgio, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna e Svezia. La Convenzione di Ramsar è stata firmata da tutti gli Stati membri della CE ad eccezione del Lussemburgo.

Nell'aprile 1979, il Consiglio ha approvato la direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Tale direttiva persegue diversi obiettivi:

- preservare, mantenere e ripristinare una varietà e una superficie sufficienti di habitat per tutte le specie di uccelli menzionati dalla direttiva;
- instaurare un regime generale di protezione di tutte queste specie;
- vietare la vendita, il trasporto a fini di vendita e il possesso di uccelli vivi o morti, nonché la caccia, la cattura o l'uccisione di uccelli tranne che in condizioni ben determinate.

Questa direttiva, che avrebbe dovuto essere recepita negli ordinamenti giuridici nazionali entro il 6 aprile 1981, crea tuttavia difficoltà agli Stati membri. Alla fine di marzo 1994 la Commissione aveva ottenuto sentenze della Corte di giustizia europea contro la Germania, la Spagna e i Paesi Bassi per mancato adeguamento o insufficiente applicazione ed aveva avviato procedimenti contro il Belgio, la Francia, l'Italia e la Grecia.

Al fine di risolvere i problemi relativi alla trasposizione della direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici, il Parlamento europeo ha adottato, il 13 ottobre 1988, una risoluzione sull'applicazione nella Comunità europea della direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU C 290 del 14.11.1988, pag. 137), con la quale invita gli Stati membri ad assegnare più personale per l'esecuzione della direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici e ad assicurare la pubblicità delle relazioni e valutazioni sull'argomento. Il Parlamento invita inoltre la Commissione a esercitare maggiore pressione sugli Stati membri affinché ottemperino ai loro obblighi derivanti dalla direttiva in questione. Il Parlamento ritiene che in generale la protezione degli uccelli possa avvenire nel modo migliore grazie a un approccio basato sulle "comunità di vita", abbinato alla protezione e allo sviluppo di habitat, completato con un migliore controllo nel campo delle attività illegali e indesiderabili e parallelamente con misure specifiche di protezione per alcune specie di uccelli quali i rapaci.

Il 6 marzo 1991 la Commissione ha emanato una direttiva che modifica gli allegati alla direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici. Con questa direttiva, 31 specie o sottospecie native

della Spagna o del Portogallo sono state incluse nella lista delle specie i cui habitat sono oggetto di speciali misure di protezione.

L'8 giugno 1994 il Consiglio ha approvato la direttiva 94/24/CE che modifica l'allegato II della direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 9). Tale direttiva estende l'elenco delle specie di uccelli per le quali gli Stati membri hanno facoltà di autorizzare la caccia.

Il 13 settembre 1991 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sul commercio di uccelli esotici (GU C 267 del 14.10.1991, pag. 226), con la quale invita la Commissione a elaborare una proposta di regolamento recante divieto assoluto di importazione di uccelli selvatici nella Comunità, salvo deroghe chiaramente specificate, e ad includere i principi di tale divieto nel regolamento (CEE) n. 3626/82. La risoluzione ribadisce inoltre la richiesta del Parlamento di creare un ispettorato comunitario per la protezione degli animali.

In applicazione della direttiva 79/409/CEE, il 22 marzo 1989 la Commissione ha destinato 1,042 milioni di ecu a tre progetti pilota riguardanti: la gestione delle terre agricole e a pascolo nelle zone paludose costiere di Charente (Francia), la protezione degli habitat dell'aquila di Bonelli nel Sud della Francia e la protezione delle valli delle Ardenne in Belgio e Lussemburgo. Il 25 marzo 1992 la Commissione ha messo a disposizione altri 2,2 milioni di ecu di assistenza finanziaria per i progetti che contribuiscono alla conservazione o al ripristino di biotopi gravemente minacciati. La base giuridica per tali misure di sostegno è fornita del regolamento (CEE) n. 3907/91.

7.4.2 Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche

Il 21 maggio 1992 il Consiglio ha adottato la direttiva sulla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7). Scopo principale di questa direttiva è promuovere il mantenimento della biodiversità, tenendo conto delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali. Nel territorio europeo degli Stati membri gli habitat naturali non cessano di degradarsi, e un numero crescente di specie selvatiche è gravemente minacciato. Occorre designare zone di protezione speciale per assicurare il ripristino o il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario. In ciascuna zona designata occorre attuare le misure necessarie in relazione agli obiettivi di conservazione previsti. E' necessario prevedere disposizioni per permettere una verifica dello stato di conservazione degli habitat naturali e delle specie interessati dalla direttiva. Questa prevede l'istituzione di un sistema generale di protezione di talune specie di fauna e di flora e per alcune di esse, qualora il loro stato di conservazione lo giustifichi, misure di gestione comprendenti il divieto di taluni metodi di cattura o di uccisione.

7.4.3 Caccia alla balena

Dal 1981 il Consiglio ha regolamentato le importazioni di prodotti ricavati dai cetacei in base al regolamento CEE n. 348/81. Nel dicembre 1982, la Comunità ha aderito alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione. Nel 1982 la Commissione baleniera internazionale (CBI o IWC) ha deciso di porre fine gradualmente, a partire dal 1986, alla caccia della balena a fini commerciali. Il 17 maggio 1990 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla moratoria riguardante la caccia industriale alla balena decisa nel 1982, nella quale deplora che la caccia alle balene sia proseguita, nonostante l'entrata in vigore della moratoria, a seguito di obiezioni puramente

formali, e invita i governi di tutti gli Stati membri della CBI a prorogare la moratoria. La risoluzione invita in particolare i governi di Islanda, Giappone e Norvegia a conformarsi pienamente alla moratoria (GU 149 del 18.6.90, pag. 136). Inoltre, la Commissione ha partecipato ai negoziati sfociati nel settembre 1991 nella firma, a Ginevra, di una convenzione sulla protezione dei cuccioli di balena nel Mare del Nord e nel Baltico.

7.4.4 Importazione di pelli di cuccioli di foca e di prodotti derivati

La politica comunitaria relativa al commercio delle pelli di foca risale ad una risoluzione di iniziativa del Parlamento europeo (GU C 87 del 5.4.1982, pag. 87). Il 28 marzo 1983 il Consiglio ha adottato la direttiva 83/129/CEE avente per oggetto il divieto dell'importazione commerciale di pelli di cuccioli di foca a manto bianco e di cuccioli di foca a manto grigio-blu (foca della Groenlandia e foca con il cappuccio). Più precisamente, è stata vietata l'importazione di pelli e di prodotti derivati delle specie summenzionate allo stato greggio, conciato e preparato. Sono tuttavia escluse dal divieto di importazione le pelli provenienti dalla caccia tradizionale praticata dagli Inuit (eschimesi). La direttiva, inizialmente valida fino al 1985, è stata prorogata il 27 settembre 1985 per un periodo di quattro anni, e l'8 giugno 1989 per un periodo indeterminato (89/370/CEE, GU L 163 del 14.6.1989, pag. 37), non da ultimo grazie alle pressioni esercitate dal Parlamento europeo.

7.4.5 Esperimenti sugli animali

In seguito ad una risoluzione del Parlamento europeo sulla limitazione degli esperimenti su animali e la protezione degli animali da laboratorio (GU C 172 del 2.7.1984, pag. 164), nella quale il PE aveva chiesto di vietare gli esperimenti su animali quando si possono ottenere gli stessi risultati facendo ricorso ad altri procedimenti, nonché di centralizzare in una banca di dati a livello comunitario i risultati ottenuti, il Consiglio ha emanato, nel novembre 1986, la direttiva 86/609/CEE (GU L 358 del 18.12.1986). Nel gennaio 1990, la Commissione ha istituito un comitato consultivo per la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (GU L 44 del 20.2.1990, pag. 30). Il 9 settembre 1994 la Commissione ha presentato una proposta modificata relativa alla conclusione della Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (COM(94) 366).

7.4.6 Protezione delle foreste

Il regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio (GU L 326 del 21.11.1986, pag. 2, da ultimo modificato nel 1994 ad opera del regolamento (CE) n. 1091/94/CE della Commissione, GU L 125 del 18.5.1994, pag. 1) mira a proteggere le foreste della Comunità dall'inquinamento atmosferico mediante l'istituzione di posti di osservazione e un inventario periodico dei danni.

Il 13 febbraio 1992 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla necessità di dar vita ad una Convenzione per la salvaguardia delle foreste, nella quale raccomanda alla Commissione di adoperarsi attivamente per l'adozione di una Convenzione mondiale sulla conservazione e lo sfruttamento razionale delle foreste e di adottare una strategia in materia forestale con l'obiettivo di realizzare, entro il 2000, un'espansione forestale netta di almeno 12 milioni di ettari rispetto al 1991.

Il Parlamento raccomanda inoltre alla Commissione di elaborare politiche e normative specifiche per definire orientamenti, priorità e criteri di valutazione per gli interventi della Comunità a favore delle foreste situate fuori dalla Comunità, in particolare quelle tropicali (GU C 67 del 16.3.1992, pag. 156).

7.4.7 Foreste pluviali tropicali

Questa zona forestale, che svolge un ruolo particolare per il clima e per la produzione di ossigeno sulla terra, è stata oggetto di iniziative da parte del Parlamento europeo, della Commissione e del Consiglio. In una risoluzione (GU C 158 del 26.6.1989, pag. 306), nella quale si critica il commercio di legnami tropicali e di prodotti derivati, la Commissione è stata invitata a elaborare un regolamento che disciplini la gestione, la conservazione e l'importazione di legname tropicale e prodotti derivati e ad istituire un fondo per la gestione delle foreste tropicali. In una comunicazione della Commissione sul ruolo della Comunità nella conservazione delle foreste tropicali (COM(89) 410) si propone, viste le conseguenze catastrofiche della distruzione delle foreste tropicali provocata dagli incendi con conseguente aggravamento dell'effetto serra, e in considerazione dell'importanza di queste foreste per la preservazione delle risorse genetiche vegetali e dello sperpero di risorse naturali vitali che deriva da questa distruzione, un'azione della Comunità nei cinque settori seguenti: aiuto allo sviluppo e cooperazione, commercio di legname, messa a disposizione di stanziamenti supplementari, condono dei debiti in cambio di strategie di conservazione, ricerca e sviluppo. In una conclusione relativa alla salvaguardia delle foreste tropicali approvata il 19 settembre 1989 dal Consiglio, si constata che gli Stati membri sono disposti a promuovere lo sviluppo di un'ampia cooperazione per la conservazione e il ripristino delle foreste tropicali nel contesto dell'attuazione delle politiche comunitarie e dell'impiego di strumenti comunitari.

Il 25 ottobre 1990 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla conservazione delle foreste tropicali, nella quale sollecita la Commissione a elaborare con assoluta priorità un regolamento che disciplini il commercio di legname tropicale fondato su un elenco restrittivo delle specie che possono essere commercializzate, mentre il commercio di tutte le altre specie deve essere vietato. Esso chiede inoltre una sospensione immediata delle importazioni di legno tropicale proveniente dal Sarawak (Malaysia) e la sospensione di tutti gli aiuti comunitari destinati a progetti che vadano a detrimento della conservazione delle foreste tropicali. In una seconda risoluzione, esso sottolinea l'importanza del rispetto delle etnie e dei popoli che abitano le foreste tropicali (GU C 295 del 26.11.1990, pagg. 193 e 196).

La Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio concernente azioni a favore delle foreste tropicali (COM(93) 53 - GU C 78 del 19.3.1993, pag. 8; modificata da COM(94) 153 - GU C 201 del 23.7.1994, pag. 15), che ha per obiettivo la conservazione della diversità biologica delle foreste tropicali e dei loro ecosistemi, mediante un'assistenza finanziaria e tecnica da mettere a disposizione dei paesi in via di sviluppo interessati, e l'attiva partecipazione delle popolazioni indigene.

In una risoluzione del 24.3.1994 (GU C 114 del 25.4.1994, pag. 35) il Parlamento europeo ha espresso il suo profondo rammarico per la debolezza dell'accordo internazionale sui legni tropicali (ITTA) concluso a Ginevra nel gennaio 1994 (rinnovo dell'accordo del 1983, GU L 313 del 22.11.1985, pag. 9) e ha sollecitato l'Unione europea a chiedere, in seno all'organizzazione creata con l'accordo (ITTO), norme più precise sulla gestione sostenibile, nonché a rendere disponibili maggiori risorse di bilancio per l'utilizzazione sostenibile delle foreste pluviali tropicali.

7.4.8 Protezione degli animali da pelliccia

Il 4 novembre 1991 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 3254/91, che vieta l'uso di tagliole nella Comunità e l'introduzione nella CE di pellicce e prodotti manifatturati di talune specie di animali selvatici originari di paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura senza crudeltà (GU L 308 del 9.11.1991, pag. 1).

7.4.9 Giardini zoologici

Il 10 luglio 1991 la Commissione aveva presentato una proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime sulla custodia degli animali in giardini zoologici (COM(91) 177 - GU C 249 del 24.09.1991, pag. 14). Obiettivo della proposta era l'armonizzazione delle diverse normative nazionali, al fine di pervenire ad una regolamentazione comunitaria efficace nel campo della protezione della flora e della fauna, e in particolare alla regolamentazione del commercio di specie minacciate di estinzione.

La Commissione proponeva che tutti i giardini zoologici dovessero avere una licenza dalla quale risultasse che il giardino zoologico dispone di adeguate strutture per la custodia e la sistemazione degli animali e che si impegna a promuovere la sensibilità nei confronti dell'ambiente, la ricerca scientifica e la conservazione delle specie. La proposta prevedeva inoltre che i giardini zoologici tenessero regolarmente registri dettagliati contententi tutte le informazioni rilevanti relative agli animali da essi custoditi, al fine di permettere un miglior controllo sulla provenienza di tali animali. Rispondendo ad una interrogazione del Parlamento (n. 55) nel tempo delle interrogazioni del 14 febbraio 1995, la Commissione ha comunicato di aver intenzione di ritirare la sua proposta di direttiva e di volerla sostituire con una proposta di raccomandazione del Consiglio. Il Parlamento, in una risoluzione approvata il 17.03.1995, ha tuttavia invitato la Commissione a mantenere l'originaria proposta di direttiva al fine di garantire norme minime comuni sulla custodia degli animali nei giardini zoologici.

7.4.10 Desertificazione

Il 21 giugno 1989 il Consiglio ha adottato una risoluzione sull'effetto serra, nella quale dichiara che si devono intensificare il rimboschimento e le misure volte ad estendere la vegetazione nella Comunità, e che la Comunità deve svolgere un ruolo di primo piano nelle iniziative internazionali volte ad arrestare il processo di desertificazione (GU C 183 del 20.7.1989, pag. 4). Il 15.10.1994 è stata sottoscritta a Parigi dalla Comunità la convenzione per la lotta contro la desertificazione (raccomandazione della Commissione per una decisione del Consiglio sulla firma della convenzione: COM(94) 373).

In una risoluzione del 16 settembre 1993 sul processo di desertificazione nella Comunità europea e sul suo contenimento, il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione e al Consiglio di mettere a disposizione mezzi finanziari adeguati per la raccolta dei dati, la conservazione dei suoli, lo svolgimento di programmi specifici e la formazione nel campo della gestione dell'ambiente (GU C 268 del 04.10.1993, pag. 148).

56

7.4.11 Alpi

Il 12 giugno 1991 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sui danni arrecati agli habitat naturali e seminaturali delle Alpi dalla crescente espansione del turismo estivo ed invernale in tali zone. In essa il Parlamento chiede misure volte a proteggere gli habitat della regione alpina dagli effetti della crescente espansione del turismo (GU C 183 del 15.7.1991, pag. 112).

La Convenzione sulla protezione delle Alpi, negoziata dalla Commissione, è stata firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991 nel corso della seconda conferenza dei ministri per l'ambiente dei paesi alpini. Nel marzo 1989, la Repubblica federale di Germania aveva invitato gli altri sei paesi alpini (Svizzera, Austria, Francia, Italia, Iugoslavia e Liechtenstein) a partecipare ad una conferenza internazionale sui problemi relativi alla protezione del paesaggio alpino. La prima conferenza si è svolta dal 9 all'11 ottobre 1989 a Berchtesgaden. Anche la Commissione ha partecipato a tale conferenza, nel corso della quale è stata presa la decisione di elaborare un accordo quadro che è stato poi firmato in occasione della seconda conferenza a Salisburgo (proposta della Commissione concernente una decisione del Consiglio relativa alla conclusione della convenzione alpina: COM(94) 336 - GU C 278 del 05.10.1994).

7.5 Ruolo del Parlamento europeo

Altri temi connessi alla protezione della natura sono stati esaminati dal Parlamento europeo, soprattutto sulla base di proposte di risoluzione presentate dai suoi membri. Tra questi vi sono:

- Foca monaca: Nella sua risoluzione del 22 novembre 1990 sulla foca monaca, il Parlamento europeo ha sottolineato che la foca monaca rischia l'estinzione, e ha invitato la Commissione a istituire con la massima priorità un programma d'azione per la conservazione di tale specie. Esso ha chiesto che il programma d'azione includa in particolare misure di formazione, l'istituzione di stazioni biologiche e un programma di vaccinazione contro il virus della foca "phocine-distemper", da finanziare mediante il fondo ACNAT (GU C 324 del 24.12.1990, pag. 215);
- Protezione del lupo e dell'orso bruno: richiesta di misure immediate per queste due specie gravemente minacciate di estinzione e sostegno finanziario di tali azioni (GU C 69 del 20.3.1989, pagg. 201 e 202);
- Ambiente amazzonico: in una risoluzione di iniziativa sugli effetti negativi dei finanziamenti della Comunità europea e di vari organismi internazionali sull'ambiente della regione amazzonica (GU C 158 del 26.6.1989, pag. 323) si invita la Comunità a fare pressione presso i paesi della regione amazzonica affinché approntino una strategia per la conservazione della regione, e presso gli Stati membri e le banche affinché venga varato un programma di conversione dei debiti nel quadro del quale non vengano concessi investimenti per progetti che favoriscano il disboscamento.

In un'altra risoluzione del 25 ottobre 1990, il Parlamento europeo condanna il finanziamento al progetto di sfruttamento di giacimenti di ferro di Carajas (Brasile) (prestito CECA), e invita la Commissione a promuovere l'impiego di materiali combustibili alternativi in sostituzione del carbone di legno per la produzione di ferro greggio e a mettere a disposizione a tal fine fondi CECA, a sospendere le importazioni di ferro greggio dal Brasile fintantoché per

produrlo si continuerà a ricorrere al carbone di legna, e a valutare gli effetti nefasti a livello ambientale e sociale provocati dalla produzione di ferro greggio importato da altri paesi (GU C 295 del 26.11.1990, pagg. 189 e 196). Esso invita la Comunità a introdurre, in attesa di una soluzione dei problemi energetici locali, una moratoria per le importazioni di ferro greggio da Carajas, e ad adoperarsi a favore di un progetto alternativo per l'impiego di una fonte energetica diversa dal carbone di legna.

- CE-CITES e Convenzione di Berna: Il Parlamento europeo ha approvato due risoluzioni sull'applicazione del regolamento comunitario relativo alla CITES e sull'applicazione della Convenzione di Berna (GU C 290 del 14.11.1988, pagg. 142 e 54) nelle quali si esprimono critiche nei confronti delle misure prese a livello comunitario rispetto a queste due Convenzioni.
- GATT: Il Parlamento europeo ha approvato due risoluzioni (GU C 114 del 25.04.1994, pag. 35, e GU C 42 del 15.02.1993, pag. 246) in merito ai negoziati, in seno al Comitato GATT per i negoziati commerciali, su un accordo relativo a un programma di lavoro per il commercio e l'ambiente. In esse il PE sottolinea l'importanza delle norme che disciplinano il commercio per l'ambiente mondiale e invita la Commissione a prendere in maggior considerazione, nell'ambito di un programma di lavoro, la cooperazione internazionale nel campo della protezione dell'ambiente, tenendo conto in pari misura degli interessi dei paesi industrializzati e di quelli dei paesi in via di sviluppo.

PRINCIPALI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE COMUNITARIE

IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA NATURA

Anno	Provvedimento	Titolo (abbreviato)	Posizione del PE	Entrata in vigore ⁽¹⁾
1979	Dir. 79/409/CEE GU L 103 del 25.4.1979	Conservazione degli uccelli selvatici	GU C 163 dell'11.7.1977	6.4.1981
(ultima modifica 1994)	Dir. 94/24/CE GU L 164 del 30.06.1994		GU C 150 del 14.05.1992 GU C 205 del 25.07.1994	
1981	Regolamento (CEE) n. 348/81 GU L 39 del 12.2.1981	Importazione dei prodotti ricavati dai cetacei	GU C 291 del 10.11.1980	1.1.1982
1982	Regolamento (CEE) n. 3626/82 GU L 384 del 31.12.1982	Applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (Convenzione di Washington)	GU C 327 del 14.12.1981	31.12.198 2
1983	Dir. 83/129/CEE GU L 91 del 9.4.1983	Importazione negli Stati membri di pelli di taluni cuccioli di foca e di prodotti da esse derivati	GU C 334 del 20.12.1982	1.10.1983
1986	Regolamento (CEE) n. 3528/86 GU L 326 del 21.11.1986	Protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico	GU C 172 del 02.07.1984	24.11.198 6
(ultima modifica 1994)	Regol. (CE) n. 1091/94 GU L 125 del 18.05.1994			
1986	Dir. 86/609/CEE GU L 358 del 18.12.1986	Protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici	GU C 255 del 13.10.1986	24.11.198 9
1989	Dir. 89/370/CEE GU L 163 del 14.6.1989	Importazione negli Stati membri di pelli di taluni cuccioli di foca e di prodotti da esse derivati		15.6.1989
1991	Regolamento (CEE) n. 3907/91 GU L 370 del 31.12.1991	Azioni comunitarie per la salva- guardia della natura (ACNAT)	GU C 19 del 28.1.1991	1.1.1992

Anno	Provvedimento	Titolo (abbreviato)	Posizione del PE	Entrata in vigore ⁽¹⁾
1991	Regolamento (CEE) n. 3254/91 GU L 308 del 9.11.1991	Protezione degli animali da pelliccia	GU C 260 del 15.10.90	9.11.1991
1992	Regolamento (CEE) n. 1973/92 GU L 206 del 22.7.1992	Istituzione di uno strumento finan- ziario per l'ambiente (LIFE)	GU C 267 del 14.10.91	23.7.1992
1992	Dir. 92/43/CEE GU L 206 del 22.7.1992	Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche	GU C 324 del 24.12.90	10.6.1992
1992	Regolamento (CEE) n. 2158/92 GU L 217 del 31.7.1992	Protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi		3.11.1992
(Ultima modifica 1994)	Regol. (CE) n. 804/94 GU L 93 del 12.04.1994			
1993	Decisione 93/626/CEE GU L 309 del 13.12.1993	Convenzione sulla diversità biologica	GU C 194 del 19.07.1993	

^{(1) &}quot;Entrata in vigore" indica per le direttive il momento del recepimento nel diritto nazionale

8. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

8.1 Indroduzione

Con l'entrata in vigore, il 1° luglio 1987, dell'Atto unico europeo (AUE), la politica ambientale veniva per la prima volta espicitamente menzionata, negli articoli 130 R - 130 T della versione modificata del trattato CEE, come compito della Comunità. Inoltre per la prima volta alla CE veniva anche esplicitamente conferita la facoltà di cooperare a livello internazionale nel campo della protezione dell'ambiente, nel rispetto delle competenze interne (si veda al riguardo anche la cosiddetta sentenza AETR della Corte di giustizia, citata nell'Atto finale sull'Atto unico europeo).

Il trattato di Maastricht sull'Unione europea ha dato una nuova formulazione agli artt. 130 R, 130 S e 130 T. Innanzitutto sono mutate le modalità di partecipazione del Parlamento, che adesso, oltre alla consultazione del PE e alla procedura di cooperazione, comprendono anche la procedura di codecisione. Vengono definite esplicitamente le maggioranze richieste in sede di Consiglio, che comunque corrispondono alla prassi seguita dopo l'entrata in vigore dell'AUE. Un'altra modifica è consistita nell'aggiungere agli obiettivi della politica ambientale, elencati nell'articolo 130 R, paragrafo 1, del trattato CE, la "promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale". Inoltre le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente non costituiscono più solo una componente delle altre politiche della Comunità, bensì devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche comunitarie.

Tratto caratteristico della politica ambientale comunitaria è il fatto che gli impegni internazionali vengono assunti dalla Comunità e nel contempo dagli Stati membri (cosiddetti accordi misti). I problemi regionali vengono opportunamente risolti in un ambito più ristretto (bacino del Mediterraneo, Paesi alpini, Paesi nordici, inquinamento del Reno: si veda oltre per maggiori dettagli).

La competenza della Comunità per la tutela ambientale in rapporto agli Stati membri si giudica, come per ogni attività della Comunità, in base al principio della sussidiarietà (articolo 3 B, secondo comma, del Trattato CE; l'AUE citava esplicitamente tale principio solo nel campo della politica dell'ambiente, e cioè nell'art. 130 R, paragrafo 4, del trattato CEE). In linea con detto principio un'azione della Comunità in materia ambientale presuppone che un problema in tale campo possa essere risolto meglio in ambito europeo che a livello di singoli Stati membri. Ciò è vero per molte forme di inquinamento: ad esempio l'inquinamento atmosferico e marino e i pericoli di inquinamento radioattivo hanno carattere transfrontaliero e non possono quindi essere affrontati in modo soddisfacente con i mezzi a disposizione di un singolo Stato membro. Per questi problemi è appunto competente la Comunità.

Sempre che le spetti la competenza, la Comunità assume nel contempo il compito di cooperare a livello internazionale (cfr. art. 130 R, paragrafo 4, del Trattato CE). La competenza a stipulare accordi internazionali sussiste quando oggetto dei medesimi è un problema ambientale che coinvolga, in seno alla Comunità, più di uno Stato.

Il Quinto programma d'azione per l'ambiente (1990-1994) prevede fra l'altro le seguenti misure per la sua attuazione a livello internazionale (cfr. GU C 138 del 1993):

- potenziamento della partecipazione della Comunità alle azioni per la salvaguardia del clima e della fascia di ozono;
- partecipazione a tutte le iniziative rilevanti per la protezione dei mari regionali e delle via d'acqua internazionali;
- promozione della cooperazione regionale per affrontare specifici problemi transfrontalieri;
- sostegno all'elaborazione di una convenzione internazionale sulla protezione delle foreste;
- ulteriore rafforzamento della cooperazione nelle questioni ambientali con paesi terzi, in particolare con i membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), col Giappone e con gli Stati Uniti;

8.2 Accordi

La Comunità, che in base all'articolo 210 del Trattato CE ha personalità giuridica, è parte contraente di non poche convenzioni ed accordi internazionali.

Il potere di concludere accordi con paesi terzi deriva dagli articoli 228 e 238 del trattato CE. La Commissione negozia gli accordi a norma dell'art. 228 del trattato CE e li sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio dei ministri, che prende la decisione finale.

8.2.1 Accordi di portata internazionale

Nel novero degli accordi di portata internazionale citiamo a titolo di esempio:

- la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (Convenzione di Washington 1982);
- la convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna 1979);
- la convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (Convenzione di Bonn 1979);
- la convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza in Europa (Convenzione di Ginevra 1979);
- la convenzione per la protezione dello strato di ozono (Convenzione di Vienna 1988, protocollo di Montreal 1988, accordo di Londra sulla cessazione della produzione di CFC entro l'anno 2000 nonché su aiuti al Terzo Mondo per 240 milioni di dollari e protocollo di Copenaghen 1992);
- la convenzione sul divieto degli ossidi di azoto nell'industria e nei trasporti in Europa (Convenzione di Sofia 1988);
- la convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Convenzione di Basilea 1989);
- la convenzione quadro sui cambiamenti climatici (Convenzione di New York -1992);
- la convenzione sulla diversità biologica (Convenzione di Rio de Janeiro 1992).

8.2.2 Accordi di rilevanza regionale sono:

- la convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico (Convenzione di Bonn 1976):
- la convenzione sulla protezione del Mediterraneo dall'inquinamento (Convenzione di Barcellona 1976);

- l'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (Accordo di Bonn 1984);
- la convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt (Convenzione di Oslo 1983);
- la convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (Convenzione di Canberra 1980);
- la convenzione sulla protezione del fiume Elba dall'inquinamento (Convenzione di Magdeburgo 1990);
- l'accordo di cooperazione per la protezione delle coste e delle acque dell'Atlantico nordorientale contro l'inquinamento causato da incidenti (Convenzione di Lisbona - 1990);
- la convenzione sulla protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nord-orientale (Convenzione di Parigi 1992).

8.2.3 Accordi bilaterali

Sussistono per esempio fra la Comunità e la Norvegia in materia di ricerca e sviluppo nel settore della tutela ambientale (1989), tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Germania da una parte e la Repubblica federativa ceca e slovacca dall'altra per la protezione del fiume Elba (1990) e con l'Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca sul progetto della diga di sbarramento del Gabcikovo-Nagymaros (1992).

8.3 Azioni a livello internazionale - cooperazione in seno agli organismi internazionali

8.3.1 Cenni generali

La Comunità partecipa attivamente ai lavori nell'ambito di organizzazioni internazionali quale l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), è membro dal 1991 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) ed ha costantemente ampliato la cooperazione con il Consiglio d'Europa.

La Comunità è rappresentata dalla Commissione CE in seno alla Commissione economica per l'Europa della Nazioni Unite (UNECE) e agli organismi facenti capo all'ONU specificamente preposti alla tutela ambientale, il PNUA o UNEP (United Nations Environment Program). Nel corso della 17ª riunione del Consiglio d'Amministrazione del PNUA, svoltasi a Nairobi dal 10 al 21 maggio 1993, sono stati fissati nuovi orientamenti e nuove priorità per far fronte ai compiti affidati a tale organismo dalla Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo (UNCED o CNUED).

8.3.2 Relazioni con l'Europa centrale e orientale

Già l'apertura di relazioni ufficiale tra la CE e il Consiglio di mutua assistenza economica (COMECON), avvenuta nel giugno del 1988, aveva dato luogo a contatti con gli Stati dell'Europa centrale e orientale anche in vista di una cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente.

In seguito alla Conferenza di Helsinki per la sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), nel 1979 è stata firmata a Ginevra la convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, di cui la Comunità è parte contraente. Nell'autunno 1988, 24 Stati membri dell'ONU fra cui 12 Stati dell'Europa occidentale e alcuni paesi dell'Europa orientale hanno

firmato una dichiarazione in base alla quale gli Stati dell'Europa occidentale si impegnano a ridurre del 30% entro il 1988 i quantitativi di ossidi di azoto emessi dalle centrali elettriche, dagli impianti industriali e dalle automobili, mentre gli Stati dell'Europa orientale, non ancora così progrediti sul piano tecnico, intendono mantenere le loro emissioni nazionali ai livelli del 1987. Il protocollo, non ancora firmato dalla Comunità, costituisce una integrazione del Protocollo di Helsinki del 1985 che prevede una riduzione del 30% delle emissioni di anidride solforosa. Il Comitato degli alti funzionari della CSCE si è riunito come foro economico dal 16 al 18 marzo 1993 a Praga, dove ha dato l'avvio ad approfondite riflessioni sulla creazione di un clima economico favorevole alle riforme e sugli aspetti sociali ed ecologici.

In sede di preparazione della prima conferenza straordinaria della CSCE sull'ambiente, svoltasi a Sofia (Bulgaria) nell'ottobre-novembre 1989 con la partecipazione di 35 Stati, la Comunità europea era rappresentata dal Presidente del Consiglio e dal Commissario competente. I principali temi della conferenza sono stati la prevenzione di disastri ambientali causati dall'industria, la lotta alle conseguenze di siffatti incidenti al di là delle frontiere nazionali, la gestione delle sostanze chimiche pericolose e l'inquinamento dei fiumi e altri corsi e specchi d'acqua transfrontalieri.

Al 15° Vertice economico mondiale tenutosi a Parigi nel luglio 1989 è stato messo a punto il programma PHARE (aiuti alla ricostruzione dell'economia in Polonia ed Ungheria, GU L 375 del 23.12.1989). Il 17.9.1990 il programma è stato esteso anche alla Bulgaria, alla Cecoslovacchia e all'ex Repubblica democratica tedesca (fino al 3.10.1990) nonché alla Romania (a partire dal 30.1.1991) e alla Iugoslavia, e il 23.12.1991 all'Albania, all'Estonia, alla Lettonia e alla Lituania. Con l'ausilio di tale programma vengono finanziati anche programmi di protezione ambientale. Nel 1989 sono stati resi disponibili 325 milioni di ecu, nel 1990 500 milioni di ecu, nel 1991 820 milioni di ecu, nel 1992 e nel 1993 1.000 milioni di ecu. Analogamente, programmi in campo ambientale vengono promossi anche attraverso il programma TACIS (assistenza tecnica agli Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica, GU L 187 del 29.7.1993), a disposizione del quale nel 1993 sono stati emessi 510 milioni di ecu. Inoltre la CE collaborerà alle attività del Centro regionale per l'ambiente di Budapest. I programmi d'azione a favore dell'ambiente per l'Europa centrale e orientale sono stati oggetto delle Conferenze ministeriali di Dobris-Castle (Repubblica ceca) e Lucerna (1993), e saranno anche all'ordine del giorno della Conferenza successiva prevista a Sofia nell'autunno 1995.

8.3.3 Relazioni con l'EFTA

Dal 1984 la Comunità europea ha cooperato in materia ambientale con l'EFTA (Associazione europea di libero scambio), di cui all'epoca facevano parte l'Austria, la Norvegia, la Svezia, la Svizzera, l'Islanda, la Finlandia e il Liechtenstein. La cornice e il contenuto della cooperazione sono stati definiti dai Ministri dell'ambiente degli Stati della CE e dell'EFTA, nonché da rappresentanti della Commissione CE, nella riunione congiunta tenutasi nell'ottobre 1987 a Nordwijk.

La cooperazione abbracciava i settori dell'inquinamento atmosferico, della conservazione del suolo, della protezione delle acque, degli incidenti ambientali e delle tecnologie pulite. A latere dei contatti fra le organizzazioni si svolgevano incontri bilaterali fra rappresentanti della CE e singoli Stati membri dell'EFTA. In tale contesto erano già stati concordati progetti concreti, per esempio la promozione di uno studio sulla realizzazione del traforo del Brennero a carico del

bilancio della CE. Nell'ambito dell'accordo SEE si tiene anche conto della protezione dell'ambiente. Dopo l'adesione all'UE di Austria, Finlandia e Svezia si resta in attesa di verificare in che misura si svilupperanno i rapporti con i rimanenti Stati dell'EFTA.

8.3.4 Relazioni con gli Stati del Terzo mondo

Con riferimento ai Paesi del Terzo mondo va citata in particolare la cooperazione fra la Comunità europea e i 69 Stati ACP, cui la CE è legata dalla Convenzione di Lomé. La 4° Convenzione (1990-2000) ha una durata di dieci anni, mentre il relativo primo protocollo finanziario riguarda per ora solo i primi 5 anni (1990-1995), e prevede una cooperazione generale in materia ambientale. In tale ambito la CE e gli Stati ACP hanno concordato un divieto generalizzato di esportare rifiuti tossici nei paesi ACP.

La Commissione ha praticamente completato la programmazione dell'aiuto comunitario nell'ambito del primo Protocollo finanziario di Lomé IV; si è tenuto conto in ampia misura delle nuove priorità, anche per quanto riguarda la protezione dell'ambiente.

Le relazioni bilaterali tra la Comunità e gli Stati membri dell'ASEAN hanno avuto un ulteriore sviluppo. In tale contesto, il 27 luglio 1993 ha aperto i battenti a Singapore l'Istituto regionale CEE-Singapore per le tecnologie ambientali.

8.3.5 Conferenza di Rio de Janeiro

Accanto ai suoi Stati membri, la Comunità europea era rappresentata come membro a pieno titolo all'UNCED (o CNUED) svoltasi dal 3 al 14 giugno 1992 a Rio de Janeiro, nel corso della quale è stato posto il fondamento di una più intensa cooperazione internazionale avente come obiettivo uno sviluppo sostenibile a lungo termine e rispettoso dell'ambiente, sebbene i risultati della conferenza non abbiano corrisposto interamente alle aspettative originarie della Comunità. La Conferenza ha approvato, col titolo di Agenda 21, un programma d'azione volto a gettare, entro l'anno 2000, le fondamenta di uno sviluppo duraturo e rispettoso dell'ambiente a livello locale, nazionale e internazionale, ed ha inoltre approvato la cosiddetta Dichiarazione di Rio, contenente 27 principî che devono guidare il passaggio ad uno sviluppo sostenibile e rispettoso dell'ambiente, e infine le dichiarazioni di principio relative, fra l'altro, alla gestione, conservazione e sfruttamento sostenibile di tutti i tipi di foresta nonché delle risorse di pesca sconfinanti e delle specie ittiche altamente migratorie, e alla desertificazione (Accordo di Parigi del 17 giugno 1994). Nella cornice della conferenza sono state firmate le convenzioni sui cambiamenti climatici e sulla diversità biologica. Per il finanziamento delle misure volte a risolvere i problemi mondiali dell'ambiente, la Comunità ha raccomandato l'istituzione del Fondo mondiale per l'ambiente (GEF, ovvero "Global Environment Facility") (Accordo per l'istituzione del GEF, Ginevra, 16.03.1994). Il Consiglio ha deciso di stanziare, oltre ai 600 milioni di ecu già destinati nel novembre 1992 al finanziamento delle misure previste da Agenda 21, altri 120 milioni di ecu nell'anno 1993.

Il 15.10.1994 è stata firmata a Parigi la Convenzione per la lotta alla desertificazione. Fra i temi principali della Conferenza vi sono stati anche la sensibilizzazione della comunità internazionale ai temi dell'ambiente e dello sviluppo nonché l'interconnessione tra crescita economica e ambiente. Il Parlamento europeo ha approvato il 18.01.1994 una risoluzione sulla verifica da parte della Comunità europea dell'attuazione del piano d'azione "Agenda 21" adottato dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (UNCED) (GU C 44 del 14.02.94, pag. 46). In essa fra l'altro il Parlamento chiede alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri di compiere maggiori sforzi per l'attuazione degli impegni di bilancio presi a Rio, sollecitandoli a fornire un sostegno tecnico e finanziario, in particolare, ai paesi in via di sviluppo e ai paesi dell'Europa centrale e orientale.

PRINCIPALI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE COMUNITARIE NEL SETTORE DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Anno	Provvedimento	Titolo (abbreviato)	Posizione del PE	Entrata in vigore ⁽¹⁾
1975	Decisione 75/437 GU L 194 del 25.7.1975	Convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica (Convenzione di Parigi)		06.05.1978
1977	Decisione 77/586 GU L 240 del 19.9.1977	Convenzione sulla Commissione internazionale per il Reno (Convenzione di Berna)		
1977	Decisione 77/585 GU L 240 del 19.9.1977	Convenzione per la protezione del Mediterraneo dall'inquinamento (Convenzione di Barcellona)	GU C 259 del 4.11.1976	
1981	Decisione 81/420 GU L 162 del 19.6.1981	Protocollo sulla collaborazione nella lotta all'inquinamento del Mediterraneo provocato da idrocarburi e altre sostanze nocive in caso di situazione critica	GU C 28 del 9.2.1981	
1981	Decisione 81/462 GU L 171 del 27.6.1981	Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza	GU C 59 del 10.3.1980	
(1993 ultima modifica)	Decisione 93/361 GU L 149 del 21.6.93		GU C 150 del 15.06.92	
1981	Decisione 81/691 GU L 252 del 5.9.1981	Convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico		
1982	Regolamento CEE 3626/82 GU L 384 del 31.12.1982	Regolamento sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione	GU C 327 del 14.12.1981	31.12.1992
(1990 ultima modifica)	Regolamento CEE 197/90 GU L 29 del 31.1.1990			- + +
1982	Decisione 82/461 GU L 210 del 19.7.1982	Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (Convenzione di Bonn)	GU C 327 del 14.12.1981	
1982	Decisione 82/72 GU L 38 del 10.2.1982	Convenzione sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambien- te naturale in Europa (Conven- zione di Berna)	GU C 175 del 14.7.1980	

Provvedimento	Titolo (abbreviato)	Posizione del PE	Entrata in vigore ⁽¹⁾
Decisione 83/101 GU L 67 del 12.3.1983	Protocollo sulla protezione del Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica	GU C 334 del 20.12.1982	
Decisione 83/414 GU L 237 del 26.8.1983	Convenzione sulla pesca e la con- servazione delle risorse biolo- giche nel Mar Baltico e nei Belt	GU C 242 del 12.9.1983	
Decisione 83/414 GU L 237 del 26.8.1983	Protocollo della conferenza dei rappresentanti degli Stati parti contraenti della convenzione sulla pesca e la conservazione delle risorse biologiche nel Mar baltico e nei Belt	GU C 242 del 12.9.1983	
Decisione 84/358 GU L 188 del 16.7.1984 Decisione 93/540	Accordo sulla cooperazione nella lotta all'inquinamento del Mare del Nord causato da idrocarburi e altre sostanze pericolose (Accor- do di Bonn)	GU C 127 del 14.5.1984	
GU L 263 del 22.10.1993		GU C 42 del 15.02.1993	
Decisione 87/57 GU L 24 del 27.1.1987	Protocollo che modifica la con- venzione per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica	GU C 352 del 31.12.1985	
Decisione 88/540 GU L 297 del 31.10.1988	Convenzione di Vienna per la protezione dello strato d'ozono	GU C 187 del 18.7.1988	
Decisione 88/540 GU L 297 del 31.10.1988	Protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strado d'ozono	GU C 187 del 18.7.1988	
Decisione 94/68 GU L 33 del 7.2.1994		GU C 268 del 04.10.1993	
Decisione 90/160 GU L 90 del 5.4.1990	Collaborazione con l'Austria nel campo dell'economia delle acque nel bacino idrografico del Danubio	GU C 256 del 15.09.1989	
Decisione 93/98 GU L 39 del 16.2.1993	Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi (Convenzione di Basilea)	GU C 72 del 18.03.1991	
Decisione 93/550 GU L 267 del 28.10.1933	Accordo per la protezione delle coste e delle acque dell'Atlantico nord-orientale contro l'inquinamento (Accordo di Lisbona)	GU C 176 del 28.06.1993	
Decisione 93/626 GU L 309 del 13.12.1993	Convenzione sulla diversità biologica	GU C 194 del 19.07.1993	
	Decisione 83/101 GU L 67 del 12.3.1983 Decisione 83/414 GU L 237 del 26.8.1983 Decisione 83/414 GU L 237 del 26.8.1983 Decisione 84/358 GU L 188 del 16.7.1984 Decisione 93/540 GU L 263 del 22.10.1993 Decisione 87/57 GU L 24 del 27.1.1987 Decisione 88/540 GU L 297 del 31.10.1988 Decisione 88/540 GU L 297 del 31.10.1988 Decisione 94/68 GU L 297 del 31.10.1988 Decisione 94/68 GU L 33 del 7.2.1994 Decisione 90/160 GU L 90 del 5.4.1990 Decisione 93/98 GU L 39 del 16.2.1993 Decisione 93/550 GU L 267 del 28.10.1933	Decisione 83/101 GU L 67 del 12.3.1983 Decisione 83/414 GU L 237 del 26.8.1983 Decisione 83/414 GU L 237 del 26.8.1983 Decisione 83/414 GU L 237 del 26.8.1983 Decisione 84/358 GU L 188 del 16.7.1984 Decisione 93/540 GU L 263 del 22.10.1993 Decisione 87/57 GU L 24 del 27.1.1987 Decisione 88/540 GU L 297 del 31.10.1988 Decisione 93/68 GU L 297 del 31.10.1988 Decisione 94/68 GU L 297 del 31.10.1988 Decisione 94/68 GU L 33 del 7.2.1994 Decisione 93/98 GU L 39 del 16.2.1993 Decisione 93/550 GU L 290 del 5.4.1990 Decisione 93/550 GU L 267 del 28.10.1933 Decisione 93/550 GU L 267 del 28.10.1933 Decisione 93/550 GU L 267 del 28.10.1933 Decisione 93/562 GU L 309 Decisione 93/626 GU L 309 Decisione 93/626 GU L 309 Decisione 93/626 GU L 309 Convenzione sulla pesca e la conservazione dell' risorse biologiche nel Mar baltico e nei Belt Protocollo della conferenza dei rappresentanti degli Stati parti contraenti degli conservazione sulla pesca e la conservazione delle risorse biologiche nel Mar baltico e nei Belt Accordo sulla cooperazione nella lotta all'inquinamento del Mare del Nord causato da idrocarburi e altre sostanze pericolose (Accordo di Bonn) Protocollo che modifica la convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica Convenzione di Vienna per la protezione dello strato d'ozono Protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strado d'ozono Collaborazione con l'Austria nel campo dell'economia delle acque nel bacino idrografico del Danubio Decisione 93/98 GU L 39 del 16.2.1993 Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi (Convenzione delle coste e delle acque dell'Atlantico nord-orientale contro l'inquinamento (Accordo di Lisbona)	Decisione 83/101 GU L 67 del 12.3.1983 Decisione 83/414 GU L 237 del 26.8.1983 Decisione 84/358 GU L 188 del 16.7.1984 del 16.7.1984 GU L 263 del 22.10.1993 Decisione 87/57 GU L 24 del 27.1.1987 Decisione 88/540 GU L 297 del 31.10.1988 Decisione 88/540 GU L 297 del 31.10.1988 Decisione 94/68 GU L 39 Decisione 94/68 GU L 39 del 5.4.1990 Decisione 93/590 GU L 29 del 5.4.1990 Decisione 93/590 GU L 29 del 12.91993 Decisione 93/500 Decisione 88/540 GU L 297 del 31.10.1988 Decisione 89/560 GU L 39 del 5.4.1990 Decisione 93/60 GU L 39 del 16.2.1993 Decisione 93/500 Convenzione sull controllo dei movimenti transfrontalieri di riffuti pericolosi (Convenzione delle acque dell' Attantico nord-orientale contro l'inquinamentento (Accordo di Lisbona) Decisione 93/50 GU L 267 del 28.10.1933 Decisione 93/626 GU L 309 Decisione 93/626 Convenzione sulla diversità del 19.07.1993

Anno	Provvedimento	Titolo (abbreviato)	Posizione del PE	Entrata in vigore ⁽¹⁾
1994	Decisione 94/69 GU L 33 del 07.02.1994	Convenzione quadro sui cambia- menti climatici	GU C 194 del 19.07.1993	
1994	Decisioni 94/156 e 157 GU L 73 del 16.03.1994	Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico (Convenzione di Helsinki del 1974 nella versione del 1992)	GU C 315 del 22.11.1993	

^{(1) &}quot;Entrata in vigore" indica per le direttive il momento del recepimento nel diritto nazionale

9. ATTUAZIONE DELLA POLITICA AMBIENTALE

9.1 Cenni generali - sistemi di informazione

La Comunità ha sviluppato una serie di misure d'accompagnamento rivelatesi necessarie per l'attuazione di un'efficace politica ambientale.

Nel giugno 1985 il Consiglio ha adottato un programma quadriennale di lavoro della Commissione riguardante un progetto sperimentale per la raccolta, il coordinamento e l'uniformazione dell'informazione sullo stato dell'ambiente e delle risorse naturali nella Comunità (GU L 176 del 6.7.1985, pag. 14). Il programma contiene, in particolare:

- l'individuazione e la descrizione dei biotopi di massima importanza per la conservazione della natura;
- la raccolta e lo sfruttamento dei dati sulle piogge acide;
- la raccolta e l'organizzazione di un'informazione coerente sulle risorse e sulle caratteristiche ambientali nella regione mediterranea (utilizzazione dei terreni, erosione del suolo, qualità e risorse idriche, rischi sismici, zone costiere);
- la comparabilità e la disponibilità dei dati sull'ambiente raccolti negli Stati membri, nonché i metodi di analisi dei dati.

Le informazioni raccolte sono rese pubbliche, previo accertamento della loro conformità alle norme sulla riservatezza.

La Comunità mira anche a migliorare la comparabilità delle statistiche degli Stati membri. Ciò riguarda del resto anche la sfera di attività dell'Agenzia europea per l'ambiente (AEA) e della rete europea di informazione e osservazione in materia ambientale, creata il 7.5.1990 (GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1).

La Commissione ha proposto un programma quadriennale (1994-1997) per lo sviluppo di statistiche ufficiali regolari sull'ambiente (COM(92) 483, GU C 328 del 12.12.1992, pag. 8). Con esso s'intende creare un settore dedicato all'ambiente nell'ambito del sistema statistico della Comunità, onde consentire lo sviluppo di statistiche ufficiali regolari sull'ambiente ed agevolare il coordinamento dei lavori degli uffici nazionali e del sistema comunitario.

9.2 I programmi di ricerca

Le ricerche attualmente in corso sono raggruppate come segue:

- programmi eseguiti dal Centro comune di ricerca (CCR), sotto forma di azioni dirette,
- programmi realizzati nell'ambito di azioni sulla base di contratti (azioni indirette) e di azioni concertate (cooperazione nel settore della ricerca scientifica e tecnica con paesi terzi COST).

Il programma quadro comunitario nel settore della ricerca, dello sviluppo tecnologico e della dimostrazione (1994-1998) è stato deciso dal Consiglio e dal Parlamento europeo il 26.04.1994 (decisione n. 1110/94/CE, GU L 126 del 18.05.1994, pag. 1). Per tale programma è previsto un importo di 11.046 milioni di ecu. Esso si fonda sul programma del 1990-1994 ed ha come obiettivi il rafforzamento della competitività dell'industria europea, il miglioramento della

qualità della vita e lo sviluppo dei fondamenti scientifici e tecnologici necessari per la promozione di uno sviluppo sostenibile, della protezione dell'ambiente e di altre politiche comuni.

Nel settore dell'ambiente vengono indicati i seguenti cinque punti essenziali:

- sviluppare ulteriormente le basi scientifiche per la definizione ed attuazione della politica ambientale della Comunità, avendo come obiettivo un alto livello di protezione dell'ambiente;
- contribuire a migliorare la competitività dell'industria promuovendo lo sviluppo di tecnologie di base che tengano conto delle conseguenze ambientali nell'ottica di uno sviluppo sostenibile e rispettoso dell'ambiente, ed accrescere le possibilità di tempestiva individuazione e soluzione dei problemi ambientali;
- contribuire alla comprensione dei processi che hanno luogo nel sistema terra e all'osservazione del loro andamento, nonché studiare le conseguenze delle attività umane su tali fenomeni e processi;
- sviluppare tecnologie per la bonifica ecologica dei territori inquinati;
- sviluppare ulteriormente la ricerca e le tecnologie per la descrizione, la sorveglianza, la prognosi e la tutela dell'ambiente marino.

Inoltre nel campo delle scienze e tecnologie della vita i tre filoni essenziali vengono individuati nei settori della biotecnologia, della biomedicina e sanità, e dell'agricoltura e pesca (comprese l'agroindustria, le tecnologie alimentari, la silvicoltura e lo sviluppo rurale), mentre nel settore dell'energia l'attenzione viene concentrata sulle tecnologie per una produzione e un'utilizzazione dell'energia più pulite e razionali.

Il 15.12.1994 il Consiglio ha adottato un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore dell'ambiente e del clima (1994-1998) (decisione 94/911/CE - GU L 361 del 31.12.1994, pag. 1). Il programma ha una dotazione di 532 milioni di ecu. Un altro programma specifico, dotato di 552 milioni di ecu, è stabilito per il settore della biotecnologia (decisione 94/912/CE - GU L 361 del 31.12.1994, pag. 25).

9.3 Fondo di coesione

Col trattato sull'Unione europea, l'articolo 130 D del trattato CE imponeva al Consiglio di creare un Fondo di coesione per l'erogazione di contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti. Il Consiglio ha rispettato tale impegno stabilito dal trattato col regolamento (CE) n. 1164/94 (GU L 130 del 25.05.1994, pag. 1), dopo che già l'anno precedente era stato istituito uno strumento finanziario provvisorio. Il totale delle risorse messe a disposizione del fondo per il periodo 1993-1999 è di oltre 15 miliardi di ecu. A beneficiarne nell'esercizio finanziario 1993 sono stati la Spagna (88 progetti), la Grecia (64 progetti), il Portogallo (33 progetti) e l'Irlanda (43 progetti); solo nel caso della Grecia le somme concesse per progetti nel campo della protezione dell'ambiente hanno superato quelle relative a misure nel settore delle infrastrutture dei trasporti (per gli altri tre paesi è avvenuto il contrario). A differenza di quanto avviene per i Fondi strutturali preesistenti, il cui scopo è di contribuire alla riduzione delle disparità tra le regioni dell'UE, col

70 PE 165.353

Fondo di coesione vengono sostenuti, anziché programmi, singoli progetti esclusivamente nei settori indicati. Tuttavia anche nei Fondi strutturali vengono inseriti aspetti di politica ambientale.

9.4 La promozione di investimenti per il miglioramento dell'ambiente

La Banca europea per gli investimenti (BEI) concede prestiti per la costruzione di impianti di depurazione e di trattamento dei rifiuti e per progetti riguardanti il miglioramento della qualità delle acque, la riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico, ecc. Inoltre finanzia progetti riguardanti le tecnologie d'avanguardia, lo sviluppo regionale o il settore energetico. Numerosi contributi del Fondo europeo per lo sviluppo regionale perseguono analoghi obiettivi e vengono aumentati nell'ambito del nuovo programma finalizzato ENVIREG. Inoltre, sulla base del programma ACA, fin dal 1984 la Comunità può concedere aiuti finanziari per azioni ambientali comunitarie riguardanti lo sviluppo di tecnologie rispettose dell'ambiente, il riciclaggio dei rifiuti o la conservazione di importanti biotopi.

Col regolamento (CEE) n. 1973/92 che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) si intende contribuire allo sviluppo e all'attuazione della politica e della legislazione comunitaria nel settore dell'ambiente (GU L 206 del 22.07.1992, pag. 1). Ciò avviene attraverso il finanziamento di misure ambientali riconosciute come prioritarie, per le quali fino alla fine del 1995 è stato messo a disposizione un importo di 400 milioni di ecu. Le risorse stanziate per il 1992 sono state pari a 66,5 milioni di ecu, per il 1993 a 68,5 milioni di ecu, per il 1994 a 76,5 milioni di ecu e per il 1995 a 75 milioni di ecu. Il 90% di tali importi è destinato ad azioni prioritarie in materia di ambiente nella Comunità, mentre il 5% è speso a favore di paesi terzi della regione mediterranea o rivieraschi del Mar Baltico e di territori che devono affrontare situazioni di emergenza ecologica. Il 40% delle risorse è destinato alla promozione dello sviluppo sostenibile e della qualità dell'ambiente, il 45% alla tutela degli habitat e della natura, il 5% alle strutture amministrative e ai servizi per l'ambiente, un altro 5% all'educazione, alla formazione e all'informazione ed il rimanente 5% alle azioni al di fuori del territorio comunitario.

Nel programma LIFE sono stati integrati i precedenti strumenti finanziari MEDSPA, NORSPA e ACNAT.

Con la decisione del Consiglio del 13.09.1993 (93/500/CEE, GU L 235 del 18.09.1993, pag. 41) si punta a promuovere le energie rinnovabili nella Comunità (programma ALTENER). Il programma ha una durata di cinque anni (1993-1997) ed ha ricevuto una dotazione di 40 milioni di ecu. Inoltre, alla promozione delle tecnologie energetiche in Europa contribuisce anche il programma THERMIE, a quella del risparmio energetico il programma SAVE.

71 PE 165.353

STANZIAMENTI DI BILANCIO ISCRITTI AL TITOLO

"AMBIENTE" (IN ECU)

Anno		Impegni	Pagamenti
1986		30.899.463	21.750.325
1987		38.281.816	31.667.008
1988		36.845.905	35.220.000
1989		43.985.000	37.010.400
1990		51.980.000	48.269.000
1991		83.503.000	48.897.000
1992		147.613.000	116.061.000
1993		101.233.000	110.342.000
1994	(con l'assistenza nei casi di catastrofe)	133.450.000	112.698.000
1995	(con l'assistenza nei casi di cata- strofe)	135.000.000	120.000.000

Fonti: GU C 245 del 23.09.1992, pag. 9; XXVI e XXVII Relazione generale sull'attività delle Comunità europee (1992 e 1993);

adozione definitiva del bilancio generale dell'UE per l'esercizio 1995 (GU L 369 del 31.12.1994)

PARTE II: COMPOSIZIONE E SFERA DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, LA SANITA' PUBBLICA E LA TUTELA DEI CONSUMATORI

1. <u>COMPOSIZIONE</u>

a) Presidenza della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori

Presidente:

Ken COLLINS (PSE, GB)

Vicepresidenti:

Caroline JACKSON (PPE, GB) Lone DYBKJÆR (ELDR, DK) Kirsten JENSEN (PSE, DK)

b) Elenco dei membri della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (50 membri)

Gruppo del Partito del Socialismo europeo (PSE)

Attuali membri ordinari
José APOLINARIO (P)
David BOWE (GB)
Ken COLLINS (GB)

Carmen DÍEZ DE RIVERA ICAZA (E)

Ilona GRAENITZ (A)
Kirsten JENSEN (DK)
Inga-Britt JOHANSSON (S)
Angela KOKKOLA (GR)

Annemarie KUHN (D)

Elena MARINUCCI (IT)

Anita POLLACK (GB)

Maartje J.A. van PUTTEN (NL)
Dagmar ROTH-BEHRENDT (D)
Susan WADDINGTON (GB)

Ian WHITE (GB)

Philip WHITEHEAD (GB)

Attuali membri sostituti Gérard CAUDRON (F) Philippe DE COENE (B) Evelyne GEBHARDT (D)

Antonio GONZALEZ TRIVINO (E) Veronica Mary HARDSTAFF GB)

Heinz KINDERMANN (D)

Bernd LANGE (D) Alman METTEN (NL)

Simon Francis MURPHY (GB)

Riitta MYLLER (FIN)

Nikolaos PAPAKYRIAZIS (GR)

Mechthild ROTHE (D) Giorgio RUFFOLO (IT) Bengt-Ola RYTTAR (S) Kenneth STEWART (GB)

Norman WEST (GB)

Gruppo del Partito Populare Europeo (PPE)

Attuali membri ordinari

Giovanni M.S. BURTONE (IT)

Karl-Heinz FLORENZ (D)

Gerfrid GAIGG (A)

Françoise GROSSETETE (F)

Caroline JACKSON (GB)

Ria OOMEN-RUIJTEN (NL)

Danilo POGGIOLINI(IT)

Christian Foldberg ROVSING (DK)

Ursula SCHLEICHER (D)

Horst SCHNELLHARDT (D)

Antonios TRAKATELLIS (GR)

José Luis VALVERDE LÓPEZ (E)

Ivar VIRGIN (S)

Attuali membri sostituti
Siegbert ALBER (D)

Mary BANOTTI (IRL)

Raphaël CHANTERIE (B)

Maria Teresa ESTEVAN BOLEA (E)

Fernando FERNANDEZ MARTIN (E)

Riitta JOUPPILA (FIN)

Dieter-Lebrecht KOCH (D)

Peter LIESE (D)

Encarnacion REDONDO JIMENEZ (E)

Thomas SPENCER (GB)

Marianne THYSSEN (B)

Stanislaw TILLICH (D)

Gruppo del partito europeo dei lieberali democratici e riformatori (ELDR)

Attuali membri ordinari

Lone DYBKJÆR (EĽDR, DK)

Doeke EISMA (NL)

Carlos PIMENTA (P)

Karl-Erik OLSSON (S)

Attuali membri sostituti

Martina GREDLER (A)

Marie-Paule KESTELIJN-SIERENS (B)

Karin RIIS-JØRGENSEN (DK)

Mirja RYYNÄNEN (S)

Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea / Sinistra Verde europea (GUE/NGL)

Attuali membri ordinari

Fausto BERTINOTTI (IT)

Laura GONZALEZ ALVAREZ (E)

Mihail PAPAYANNAKIS (GR)

Attuali membri sostituti Lilli GYLDENKILDE (DK)

Sérgio RIBEIRO (P)

Maria SORNOSA MARTINEZ (E)

Gruppo Forza Europea (FE)

Attuali membri ordinari

Monica Stefania BALDI (IT)

Giacomo LEOPARDI (IT)

Guido VICECONTE (IT)

Attuali membri sostituti

Ombretta COLLI COMELLI (IT)

Eolo PARODI (IT)

Umberto SCAPAGNINI (IT)

Gruppo dell'Alleanza democratica europea (RDE)

Attuali membri ordinari Christian CABROL (F) James FITZSIMONS (IRL)

Attuali membri sostituti Marie-Thérèse HERMANGE (F) Liam HYLAND (IRL)

Gruppo Verde al Parlamento europeo (V)

Attuali membri ordinari Hiltrud BREYER (D) Paul LANNOYE (B) Patricia McKENNA (IRL)

Attuali membri sostituti Undine-Uta BLOCH von BLOTTNITZ (D) Carlo RIPA DI MEANA (IT) Jup WEBER (L)

Gruppo dell'Alleanza radicale europea (ARE)

Attuali membri ordinari Noël MAMERE (F)

Attuali membri sostituti
Christine BARTHET-MAYER (F)

Gruppo Europa delle nazioni (Gruppo di coordinamento) (EDN)

Attuali membri ordinari Johannes BLOKLAND (NL) Ulla SANDBÆK (DK)

Attuali membri sostituti Lis JENSEN (DK) Philippe de VILLIERS (F)

Non iscritti (NI)

Attuali membri ordinari Amedeo AMADEO (IT) Daniel FERET (B) Karl SCHWEITZER (A)

Attuali membri sostituti
Jean-Marie LE PEN (F)
Cristiana MUSCARDINI (IT)
Susanne RIESS (A)

2. SFERA DI COMPETENZA

Commissione con competenza per le questioni relative:

- 1. alla politica dell'ambiente e ai provvedimenti per la sua tutela:
 - a) inquinamento atmosferico, idrico e del suolo,
 - b) classificazione, imballaggio, etichettatura, trasporto e uso di sostanze pericolose,
 - c) determinazione dei livelli acustici ammissibili,
 - d) trattamento e deposito di rifiuti (incluso il riciclo),
 - e) misure e convenzioni in sede internazionale e regionale per la protezione dell'ambiente (es. Reno, Mediterraneo),
 - f) conservazione della fauna e del relativo ambiente,
 - g) pareri sui programmi nel settore dell'energia e della ricerca attinenti all'ambiente,
 - h) gli aspetti ambientali del diritto del mare;

2. alla tutela dei consumatori:

problemi relativi all'attuazione della legislazione proposta nei programmi d'azione comunitari, ossia:

- a) tutela dei consumatori contro i rischi per la loro salute e sicurezza,
- b) tutela degli interessi economici dei consumatori,
- c) migliore tutela giuridica per i consumatori (assistenza, consulenza e mezzi di ricorso),
- d) miglioramento dell'informazione e dell'educazione dei consumatori,
- e) consultazione e rappresentanza idonee dei consumatori nella fase preparatoria delle decisioni che riguardano i loro interessi;

3. alla sanità pubblica:

- a) azioni informative nel settore sanitario (con particolare riguardo all'azione preventiva in ordine all'uso del tabacco, delle droghe, delle affezioni cardiovascolari, ai prodotti dietetici),
- b) controllo sui prodotti alimentari,
- c) legislazione veterinaria sulla protezione contro i rischi derivanti alla salute dell'uomo da alimenti di origine animale a cagione di batteri e di residui; controllo sanitario del prodotto (carni, latte, ecc.) e dei sistemi di produzione (mattatoi, caseifici, ecc.),
- d) prodotti farmaceutici, ivi compresi i prodotti veterinari,
- e) ricerca medica,
- f) prodotti cosmetici,
- g) protezione civile.

INDICE DEI TITOLI

Accesso all'informazione)
Accordi internazionali)
Accumulatori	7
ACNAT 59, 71	
ACP	;
Acqua potabile)
Acque destinate alla molluschicoltura)
Acque di balneazione)
Acque di scarico urbane	,
Acque sotterranee)
Aeromobili	2
Agenzia europea dell'ambiente	
ALTENER	
AETR	
Ambiente e agricoltura	
Ambiente e città	
Ambiente e commercio	
Ambiente e energia	
Ambiente e trasporti	
Ambiente e turismo	
Animali da pelliccia	
Apparecchi domestici	
ASEAN	
Audit ambientale	
Autocarri	
Autovetture	
Autovetture	
Banca europea per gli investimenti	
Bandiera blu	
Batterie	
Riossido di carbonio	
Biossido di carbonio	
Biossido di titano	
Biotecnologia	
Biotecnologia	
Biotopi	
Stab GB	
Caccia alla balena	
Cadmio	
Cause giuridica	
Cities	
CITES	
Clorofluorocarburi	
CNUED	
Combustibili liquidi	
Combustione	
Composti organici volatili	

Consumo energetico			11.	32
Convenzione di Barcellona		27.	62.	66
Convenzione di Basilea		34.	62.	67
Convenzione di Berna	51	58.	62.	66
Convenzione di Bonn	01,	51	62 62	66
Convenzione di Cartagena	• • •	01,	- ,	51
Convenzione di Espoo	• • •	• • •	• • •	10
Convenzione di Espoo	• • •	• • •	• • •	62
Convenzione di Lisbona	• • •	• • •	• • •	63
Convenzione di Lisbona		• • •	 34	65
Convenzione di Lome	• • •	• •	J -1 ,	62
Convenzione di Parigi	• • •	52	 63	66
Convenzione di Parigi	• • •	32,	53, 51	62
Convenzione di Rio de Janeiro		• •	J1,	62
Convenzione di Sofia	• • •		 62	67
Convenzione di Vienna	· · ·	 E2	02, 50	01 63
Convenzione di Washington	51,	53,	39, 50	02
Convenzione per la salvaguardia	25,	55,	59,	09 22
Convenzione quadro sui mutamenti climatici	• • •	· ·	5U,	02
Cooperazione internazionale	• • •	25,	58,	12
Cooperazione parlamentare paneuropea	• • •	• • •		13
CSĈE Î	• • •	• • •	63,	04
•		10		40
Deposito		. 19,	23,	40
Deposito di rifiuti		• •		76
Desertificazione		• • •	56,	65
Detergenti			40,	42
Deterioramento ambientale				45
Dichiarazione per la salvaguardia delle foreste			• •	50
Diesel		. 16-	19,	21
Diossina			34,	39
ECE				18
Effetto serra	, 20,	23,	55,	56
EFTA		. 62,	64,	65
EINECS			38,	39
Elba			25,	63
Elenco	, 41,	53,	55,	73
Emissioni	2, 34	, 45-	49,	64
ENVIREG				71
Esaclorocicloesano			26,	30
Esperimenti sugli animali				54
Esportazione di sostanze chimiche pericolose			41,	43
Esportazioni di rifiuti tossici				13
Flora e fauna	60	62	66	76
Fondo di coesione				
Foreste	55	50	60	62
Foreste pluviali tropicali	,,	<i>,</i>	υ,	55
Foreste tropicali	• • •	• • •	 50	55
roteste applean	• • •		50,	

78 PE 165.353

GATT Giardini zoologici	
Idrocarburi	66-67
Imballaggio	
Importazione di sostanze chimiche pericolose	
Impianti di combustione	
Impianti di danumana	22, 37
Impianti di depurazone	27, 71
Impianti di incenerimento	33, 34
Impianti per el trattamento termico	10, 20
Incenerimento dei rifiuti urbani	34, 37
T 70 H 4	
Lago Baikal	
Libro verde	
LIFE	60, 71
Macchine edili	
Macchine per movimento terra	
Maastricht	. 9, 61
Mar Baltico	68. 71
Marchio ecologico	
Mare del Nord	63, 67
Mari	26, 62
Materiali per cantieri	48
Mediterraneo	67 76
MEDSPA	71
Mercurio	40 43
Metalli pesanti	
Metano	20, 33 15 10
Microorganismi	13, 19
Miglioramento dell'ambiente	7 71
Monossido di carbonio	/, /1
Monossido di carbonio	15
Mosa	25, 28
Nitrati	27 21
NORSPA	71
OCSE	45
OCSE	15 , 63
Oli usati	36
Orso bruno	57
Ossido d'azoto	22, 62
Ozono	52, 67
Demicalla fuli natura	
Particelle fuligginose	
PCB (policlorodifenili)	39
PCP (pentaclorofenolo)	39
PCT (policlorotrifenili)	39
Personalità giuridica	1, 62
PHARE	64
Principio d'integrazione	9

79

n								Q
Principio dell'origine	• • •	• •		12	12	15	 22	16
Principio della responsabilità	• • •	• •	9	, 14	-13,	15,	<i>აა</i> ,	4 0
Principio della sussidiarietà	• • •	• •	• • •	• •		24	. Y,	01
Procedure di codecisione			• • •		. 9,	34,	51,	01
Programma d'azione		13,	14,	45,	50,	57,	61,	65
Programmi di ricerca				33	, 41	, 69-	70,	76
Progetto della diga di sbarramento del Gabcikovo-Nagymaros								63
Protezione degli uccelli								52
Protezione dell'ambiente	, 58,	61,	63,	65,	68,	70,	73,	76
Protocollo di Montreal				• •		20,	62,	67
Qualità dell'aria negli ambienti chiusi							. 	13
Recupero energetico							32,	35
Reno			25,	28,	61,	62,	66,	7 6
Residui di antiparassitari								
Riciclaggio					32.	34,	35,	71
Rifiuti 7, 10, 12, 13, 19, 22, 24, 26, 27, 31	1-37.	41.	43.	62.	65.	67.	71.	76
Rifiuti domestici								
Rifiuti urbani								
Rio de Janeiro								
Risanamento dei danni ambientali	• • •	• • •		• •	υ,	01,	- ,	13
Rumori								
Rumon	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• •	• • •	75
SAVE							23	71
Schelda								
Sentenza	• • •	• • •		• •	• • •	,	J7, 10	71
Settore energetico	• • •	• •	• • •	• •	• • •	24	17,	10
Seveso								
Sistemi d'informazione	• • •	• •				26		69
Smaltimento	• • •	• • •	9, 3	<i>2</i> -33	, 35	-30,	39,	02
Sostanze chimiche		• •		• •		38,	41,	64
Specie di uccelli selvatici						52-	53,	59
Strumento ambientale globale	• • •	• •	• • •	• •	• • •	• •		13
TACIS								64
Tassa								20
Tecnologie ambientali								
Tenore di piombo della benzina								
Tenore di zolfo								
THERMIE								
Trattato di Varsavia								
Trattori								
UNCED						50	63	65
UNEP								
UNEF	• • •		• • •	• •	• • •	• • •	• • •	
Veicoli a motore					15,	21,	46,	48
Veicoli commerciali leggeri							16,	18

80